

436.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	25463	Proposte di legge:	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	25463, 25486	(Annunzio)	25463, 25485
Disegni di legge:		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	25486
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	25486	(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	25486
(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	25486	(Ritiro)	25485
Disegno di legge (Discussione):		Proposta di legge (Discussione):	
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (approvato dal Senato) (4164)	25477	Senatori VIVIANI e COPPOLA: « Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura » (approvata dal Senato) (3673-ter) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione)	25464
PRESIDENTE	25477	PRESIDENTE	25464
ASCARI RACCAGNI	25478	ACCREMAN	25469
BUCALOSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	25485	FELISETTI	25471
BUSETTO	25480	GARGANI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	25465, 25473
CUSUMANO	25483	PENNACCHINI	25467
GUARRA	25478	REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	25467, 25473
PADULA, <i>Relatore</i>	25477, 25485	RICCIO STEFANO, <i>Relatore per la I Commissione</i>	25464, 25473
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	25478	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	25487
SALVATORI	25479	Petizioni (Annunzio)	25463
		Sostituzione di un commissario	25487
		Ordine del giorno della seduta di domani	25487

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Vetrone è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARZOTTO CAOTORTA e LOMBARDI GIOVANNI: « Destinazione del personale dell'ufficio speciale del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino » (4192);

QUARANTA: « Avanzamenti degli ufficiali, invalidi di guerra, passati dal servizio permanente effettivo nella riserva » (4193);

GIANNINI ed altri: « Abrogazione degli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, concernente l'affidamento all'ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'acquedotto stesso » (4194);

TARSIA INCURIA: « Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzate nelle forze armate » (4195);

BADINI CONFALONIERI e ALTISSIMO: « Concessioni di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Etiopia a misure limitative dal dicembre 1974 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (4196).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

Gessini Ludovico, da Roma, chiede che vengano disciplinate in modo adeguato alla sicurezza e all'ordine le migrazioni interne della popolazione, sempre nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite (257);

Massa Mario, da Roma, chiede l'interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 864, per chiarirne l'applicabilità ai vedovi a causa degli eventi bellici (258);

Burrai Francesco, da Bitti (Nuoro), chiede che i contributi erogati dallo Stato e dagli enti pubblici a favore delle imprese vengano attribuiti per il 60 per cento ai lavoratori dipendenti sotto forma di azioni (259).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo che la Presidenza ha proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla VIII Commissione del Senato) (2942-B) (con parere della II Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici):

« Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria » (approvato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato) (4166) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: Senatori Viviani e Coppola: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (approvata dal Senato) (3673-ter) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Viviani e Coppola: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri le Commissioni riunite I e IV sono state autorizzate a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato chiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del regolamento.

Il relatore per la I Commissione, onorevole Stefano Riccio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RICCIO STEFANO, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore per la Commissione affari costituzionali desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine al Presidente della Repubblica per il messaggio del 30 ottobre 1975, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, inviato alle Camere in ordine alla presente proposta di legge. Si è trattato di un opportuno richiamo ad una maggiore riflessione sul procedimento legislati-

vo, necessario, a mio parere, dati i dubbi anche di legittimità costituzionale, emersi dalla discussione sia al Senato della Repubblica, sia alla Camera dei deputati.

È stato sollevato qualche rilievo sulla inopportunità dell'iniziativa ed anche sulla legittimità dell'inclusione nel messaggio di alcuni specifici argomenti. Qualunque rilievo mi sembra infondato, trattandosi di un potere che il Capo dello Stato possiede in virtù della Costituzione e il cui esercizio rappresenta, quindi, un fatto fisiologico e non patologico della vita pubblica e che non implica alcuna lesione della libertà del Parlamento, chiamato a valutare in piena autonomia di giudizio le osservazioni presidenziali.

Il messaggio di cui all'articolo 74 della Costituzione è uno strumento di collaborazione tra il Presidente della Repubblica ed il Parlamento, per una migliore formulazione della legge, non può quindi parlarsi di contrapposizione e tanto meno di sopraffazione. Certamente, è un potere eccezionale che il Presidente della Repubblica può usare nei casi in cui lo ritenga necessario: deve riconoscersi che, in occasione di questa riforma, l'iniziativa eccezionale era giustificata perché il testo rinviato si riferisce ad un organo quale il Consiglio superiore della magistratura, di grande rilievo costituzionale e perché il pericolo di una dichiarazione di illegittimità costituzionale in rapporto a qualche punto, avrebbe bloccato il cammino del consiglio stesso.

I rilievi fatti nel messaggio sono di duplice natura. Il primo è un rilievo di illegittimità costituzionale in rapporto alla non eleggibilità dei magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore, se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte.

Altri rilievi (nel messaggio presidenziale si parla di ulteriori dubbi attinenti alla legittimità ed anche al merito) si riferiscono invece ai requisiti dell'elettorato passivo, cioè ai requisiti personali. Il Senato della Repubblica ha accolto il rilievo di illegittimità costituzionale, facendo proprie le osservazioni contenute nel messaggio, che sono del seguente tenore: « La non rieleggibilità immediata, infatti, deve essere intesa con riferimento a una parentesi temporale quadriennale (durata dell'organo da rinnovare), decorrente dalla scadenza del Consiglio, e ciò anche in caso di cessazione anticipata dalla carica (articolo 32 del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1975

la legge 24 marzo 1958, n. 195; articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916). Si aggiunga che non è possibile differenziare la *ratio* della norma per i magistrati componenti elettivi rispetto ai componenti eletti dal Parlamento, essendo identica la finalità della non rieleggibilità immediata, che è quella di evitare una cristallizzazione di tendenze e di posizioni ed insieme sottrarre i componenti da pressioni o suggestioni, anche semplicemente psicologiche, derivanti da una eventuale immediata possibilità di rielezione ».

Il Senato, accogliendo il rilievo, ha modificato l'articolo 4 della proposta di legge prima approvata, nel senso che non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. Quindi, ineleggibilità immediata intesa in questo senso. Per gli altri rilievi, invece, il Senato della Repubblica ha ritenuto di non accogliere le osservazioni contenute nel messaggio, ma di arrivare ad una norma transitoria per garantire, in un certo senso, i diritti questi di coloro che erano in determinate posizioni e per i quali con questa legge noi andiamo a modificare la capacità di accedere all'elettorato passivo.

Ritengo che anche in rapporto a questa posizione assunta dal Senato si possa concordare su quanto detto; pertanto, concludendo, richiamandomi ai rilievi da me fatti nella precedente discussione sia in sede di relazione scritta sia orale, che restano con il loro contenuto, non mi rimane che proporre alla Camera di approvare il testo della proposta di legge così come formulato dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Gargani, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GARGANI, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarei tentato di soffermarmi con una lunga analisi sul testo che ci accingiamo a discutere, ma formulerò soltanto poche proposizioni per riportarmi anch'io alla relazione e alla discussione fatta in sede di prima lettura ed a quanto detto dal collega Stefano Riccio.

Ci troviamo, forse per la prima volta, di fronte ad un messaggio del Presidente della Repubblica che richiama il Parlamento su

alcuni motivi di illegittimità costituzionale inerenti a una legge. Per la verità, senza polemica, debbo sottolineare che i contenuti del messaggio, le perplessità in esso manifestate erano state tutte esposte dal relatore ed anche da tutti i gruppi e in maniera più marcata dall'onorevole Pennacchini.

ACCREMAN. Ella ci dice che potrebbe essere senz'altro Presidente della Repubblica.

PERDONA. Pennacchini, Presidente della Repubblica? Non ci risulta.

GARGANI, Relatore per la IV Commissione. Non ha l'età, altrimenti lo potrebbe diventare. Del resto potremmo anche modificarlo in tal senso il requisito dell'età, onorevole Accreman. Dicevo, dunque, che l'onorevole Pennacchini ha fatto questi rilievi in maniera marcata. Noi, invece, votammo il testo che ci era pervenuto dal Senato con fretta eccessiva, sintomo, per la verità, di un cattivo modo di legiferare, cioè quello di determinare un'urgenza molte volte vera, ma molte volte solo presunta, come in quel caso; si diceva che non si sarebbe riusciti a fare, a distanza di un anno, le elezioni del Consiglio superiore della magistratura! La prova contraria è il fatto che, essendo trascorsi tre mesi ed essendosi verificato l'alto richiamo del Presidente della Repubblica che anch'io ringrazio per le cose contenute nel messaggio e letto in quest'aula, ci troviamo alla fine dell'anno 1975 a dover ridiscutere la legge, senza mettere in pericolo l'elezione che nel settembre 1976 si terrà per il Consiglio superiore della magistratura. È una piccola annotazione che serve anche per affermare in quest'aula che, al di là delle polemiche, molte volte, e soprattutto quando la legge non perfetta (o ritenuta tale da alcuni) si riferisce a questioni di rilievo costituzionale, i partiti di sinistra fanno derivare la loro opposizione o il loro consenso in base ai principi che ispirano la loro battaglia, per cui chi è di diverso avviso, lo è per motivi diversi, reazionari, o estranei ai problemi di merito o di legittimità costituzionale della legge stessa. Il punto è, invece, nel fatto che la Costituzione è quella che è, e quando non si è aderenti ad essa, si può verificare una illegittimità costituzionale che inficia la legge fin dal suo inizio. Dovremmo abituarci ad approfondire la materia e a non legiferare sotto l'urgenza degli avvenimenti. Cominciando dall'ultimo punto: se avessimo ap-

profondito il problema che ci ha divisi — per il quale il Presidente della Repubblica per la verità non ha avanzato un rilievo di illegittimità costituzionale, ma ha parlato di opportunità, ed era il rilievo sul quale mi ero soffermato più a lungo, concernente la aderenza del magistrato alla funzione o alla categoria — evidentemente saremmo arrivati a risolvere, da un lato, la questione del Consiglio superiore della magistratura e, dall'altro, forse definitivamente quella della distinzione fra categoria e funzione. È questo un grosso problema che ci trasciniamo dietro, e ogni legge non sarà aderente all'uno o all'altro concetto, se non si stabilirà finalmente e definitivamente che cosa si voglia intendere per funzione e che cosa per categoria. Capisco i rilievi che certuni avanzano; l'originaria interpretazione che veniva data al concetto di categoria purtroppo è venuta meno con un tipo di legislazione che ha fatto giustizia di quello che era il significato originario.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha fatto ingiustizia!

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Proprio per questo motivo, nel momento in cui ci accingevamo a modificare il sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura, avremmo dovuto soffermarci, da un lato — come ho affermato a suo tempo nella relazione — sul significato e sulla funzione precisa del Consiglio superiore della magistratura che ancora non abbiamo ben delineato e, dall'altro, sulla differenza, rispetto alla norma dell'articolo 104 della Costituzione che si riferisce alle categorie di magistrati, tra i concetti di funzione e di categoria. Ciò è stato considerato nel messaggio del Presidente della Repubblica motivo di opportunità. Abbiamo demandato tale definizione ad una successiva riforma, come sempre siamo abituati a fare. Mi auguro, signor Presidente, che la proposta di legge Bianco n. 2811 venga messa all'ordine del giorno, in modo da non poter più rimandare il problema che in quella proposta viene affrontato.

Due parole soltanto desidero spendere per la legge e per le modifiche che il Senato ha apportato, che per altro noi accettiamo. Ritengo che la Camera si debba adeguare all'operato del Senato perché solo in questo modo la legge potrà entrare in vigore e i componenti del Consiglio supe-

riore della magistratura potranno finalmente essere eletti con il sistema proporzionale e non più con il sistema maggioritario. La positiva e sollecita conclusione anche di questa seconda lettura della legge dimostra, a mio parere, che tutti i gruppi politici — la democrazia cristiana quanto gli altri — ne desideravano l'approvazione e non volevano fare ostruzionismi, per pretese incostituzionalità, solo per evitare la introduzione del sistema proporzionale. Volevamo tutti l'introduzione del sistema proporzionale per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura e lo abbiamo detto a chiare lettere: e credo che anche nei fatti lo abbiamo provato.

Il messaggio del Presidente della Repubblica non inficia il contenuto sostanziale e pregnante della proposta di legge, non inficia, cioè, il criterio della proporzionalità, né l'aumento del numero dei componenti da 20 a 30, né, tanto meno, un sistema di norme che, nel suo complesso, mira ad una moralizzazione del tipo di elezione. Noi ci eravamo fatti carico di tutto questo e avevamo detto — lo avevo rilevato io stesso nella relazione — che la norma dell'articolo 2 era pericolosa in quanto, introducendo la possibilità di maggioranze di soli magistrati, poteva consentire deliberazioni adottate senza la presenza dei componenti « laici ». Non fu dunque un rilievo di incostituzionalità, dal momento che una norma siffatta avrebbe alterato lo spirito della Costituzione che presuppone la presenza dei magistrati e dei laici per la validità delle deliberazioni del Consiglio.

Il primo punto evidenziato nel messaggio del Presidente della Repubblica — quello, a mio avviso, più importante — si riferisce alla rieleleggibilità. Secondo me non è tanto la formula « immediatamente non rieleleggibili » che risulta non aderente alla Costituzione, quanto la differenza che si poneva tra la rieleleggibilità del magistrato e quella del componente non togato (cioè del laico), che creava sostanzialmente una disparità di interpretazione e di regolamentazione.

Credo che sia stato opportuno, da parte del Senato, mantenere il criterio della ineleggibilità dal momento che bisognava pur creare un meccanismo che, allo scadere dei quattro anni, non risultasse pregiudizievole alla libertà del cittadino. Nel momento in cui la norma transitoria stabilisce che il segretario del Consiglio superiore può, eventualmente, partecipare

alle elezioni, regoliamo la situazione nel senso voluto da noi ed auspicato dal Presidente della Repubblica.

Approfitto di questa occasione per dire che io avevo accettato l'articolo relativo alla pubblicità delle adunanze, contenuto nella proposta di legge Felisetti, e che ho partecipato a riunioni con rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento proprio per valutare l'opportunità di inserirlo. Quale occasione più propizia? Tra l'altro ho sentito che tutti i gruppi, compreso quello comunista, aspiravano ad una pubblicità delle adunanze. Invece, sebbene questo fosse il momento più opportuno per procedere ad una revisione della legge in tal senso (non dimentichiamo che la prima volta che la discutemmo fummo restii ad introdurre modifiche proprio perché la legge, già approvata dal Senato, sarebbe dovuta tornare di nuovo a quel ramo del Parlamento), non si è voluta apportare questa modifica. Non sto chiedendo di introdurla ora, per poi dover rinviare nuovamente la legge al Senato, però ritengo che la pubblicità delle adunanze, rispondente allo spirito della Costituzione, avrebbe costituito un principio piuttosto importante per il mondo giudiziario.

Riaffermo, infine, l'opportunità di arrivare rapidamente alla conclusione dell'*iter* di questa legge per ottenere un meccanismo di elezione del Consiglio superiore della magistratura più democratico e meglio rispondente agli interessi del mondo giudiziario di oggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pennacchini. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la decisione del Capo dello Stato di chiedere alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sulla legge in esame, in forza di un potere a lui attribuito dall'articolo 74 della Costituzione, ha sollevato in qualche esponente dell'altro ramo del Parlamento talune perplessità, soprattutto in ordine all'urgenza dell'emanazione delle nuove nor-

me sulla composizione e sul sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.

Al riguardo, desidero preliminarmente esprimere, come ha già fatto il relatore onorevole Stefano Riccio, tutta la mia meraviglia per tali perplessità: innanzitutto per la piena legittimità costituzionale della decisione presidenziale, sulla cui opportunità convengo in modo totale, ma principalmente per il fatto che, lungi dal palesare una sorta di contrasto tra Presidente della Repubblica e Parlamento, il messaggio ha raccolto gran parte dei dubbi, dei timori di incostituzionalità, che molti di noi parlamentari, a cominciare dai relatori — com'è stato lealmente riconosciuto e confermato oggi dall'onorevole Gargani — avevano espresso nel corso del precedente dibattito dinanzi alle Camere.

Le riserve, quindi, circa l'opportunità del messaggio non hanno alcun motivo di esistere, perché nessun documento il messaggio stesso ha apportato al nuovo sistema elettorale voluto dal Parlamento; il maggior tempo necessario è stato contenuto nei limiti stabiliti per l'indizione delle elezioni alla loro scadenza normale (tra l'altro con l'articolo 8 si è ridotto da 6 a 3 mesi il periodo per emanare le nuove disposizioni di attuazione), mentre l'iniziativa presidenziale presenta notevoli aspetti positivi per avere evitato o fortemente ridotto una possibile pronuncia successiva di incostituzionalità in caso di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale. Il messaggio del Presidente, com'è noto, consta di due parti distinte: nella prima parte si esprime la certezza della incostituzionalità della norma che, contravvenendo agli articoli 104 e 3 della Costituzione, diversifica il trattamento dei membri eletti dalla magistratura rispetto a quelli eletti dal Parlamento e sancisce un periodo di ineleggibilità di otto anni rispetto al minimo di quattro voluto dalla Costituzione.

Già nella seduta del 15 ottobre scorso, in quest'aula, quando i timori di incostituzionalità erano ben più vasti e giustificati, dichiarai che non avrei proposto modifiche per non intralciare l'*iter* della legge, che tutti ritenevano provvida per l'introduzione del sistema elettorale proporzionale, nonché urgente per la scadenza ravvicinata dell'attuale Consiglio. A maggior ragione questi motivi valgono oggi, dopo che, grazie al messaggio, alcune ferite alla Costituzione sono state sanate. Ma ciò non mi esime,

per futura memoria, dall'insistere sul mantenimento di talune riserve già da me espresse in quest'aula e riflesse nella proposta di legge n. 4085, che non poteva logicamente essere abbinata oggi ad un dibattito esclusivamente riservato agli aspetti della legge presi in considerazione dal messaggio presidenziale, ma che si riferisce appunto a quanto oggi forma oggetto del nostro esame. Ricorderò a questo proposito che nella seconda parte del messaggio presidenziale si esprimono invece unicamente dei dubbi — sia pure molto fondati — su determinate altre norme, ma dubbi talmente fondati da contenere l'invito al Parlamento per un ulteriore esame.

Che cosa è successo al Senato? Il Senato ha accettato di modificare la norma sulla base dei motivi indicati nella prima parte del messaggio, mentre, per quanto riguarda la seconda, ha accolto soltanto alcuni rilievi, confermando la precedente posizione su altri. Ora, visto questo atteggiamento del Senato e ribadendo la mia intenzione di non intralciare comunque l'iter della legge, debbo innanzi tutto lamentare che la occasione del messaggio non abbia offerto al Senato la possibilità, oltre che di introdurre la pubblicità nelle adunanze del Consiglio — ed io in questo unisco il mio rammarico a quello dell'onorevole Gargani — anche quello di mantenere inalterato il numero dei componenti del predetto consesso, ingiustamente, inopportuno e elevato a 30, con tutte le conseguenze negative qui da me illustrate in altra occasione e da nessuno contestate.

Nulla da eccepire sulla modifica — questa non contenuta nel messaggio — introdotta all'articolo 2, ove giustamente si prescrive la presenza di almeno 7 membri eletti dal Parlamento, unitamente a quella di almeno 14 magistrati, eliminando così la possibilità di deliberazioni valide prese alla presenza di soli magistrati, con l'unica eccezione del vicepresidente.

Opportuna e doverosa, altresì, va considerata la abolizione — questa, sì, prevista dal messaggio — della disparità, ai fini della rieleggibilità dopo un quadriennio, tra membri togati e membri laici, anche se questo poi si è concretato in un articolo 23-bis (articolo 4 della legge) del tutto superfluo, perché non fa che ripetere un divieto già sancito dalla Costituzione.

Molte perplessità suscita in me, per contro, il mantenimento del divieto di eleggibilità dei magistrati che non esercitano al

momento della convocazione delle elezioni funzioni giudiziarie, anche se l'articolo 7 di nuova introduzione esclude che tale norma si applichi per le prossime elezioni, quando i magistrati cessino dagli incarichi tre mesi prima della data delle votazioni. Opportunamente il messaggio si è soffermato su tale punto, che rappresenta una grave menomazione del diritto all'elettorato passivo, per effetto poi di condizioni in cui il magistrato viene a trovarsi sulla base dell'applicazione di apposite leggi. Mentre molto più opportuna e costituzionalmente corretta appare la attuale normativa (quella che rimarrà in vigore fino all'approvazione della legge) che consente a chi viene eventualmente eletto la possibilità, anzi l'obbligo, di optare tra una delle due posizioni.

Per quanto riguarda i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio da rinnovare, è del tutto accettabile la soluzione adottata dal Senato che mentre accoglie per le prossime votazioni il principio suggerito dal messaggio di fissare un termine congruo per cessare dalle funzioni prima delle elezioni, si avvale anche della indicazione, contenuta nella mia proposta di legge, di non rendere operante in questo caso l'ineleggibilità, ma limitatamente alla elezione del prossimo Consiglio. Sulla scelta, confermata dal Senato, dei magistrati quale espressione di categoria e non di funzioni, essendoci in questo caso la possibilità di applicazione alternativa dell'articolo 104 o dell'articolo 106 della Costituzione e dovendosi comunque scegliere una strada, pur manifestando una certa propensione verso l'opportunità pratica della distinzione per funzioni, pure caldeggiata dal messaggio presidenziale almeno sotto forma di una parziale rappresentanza, non ho motivo di contrasto rispetto alla decisione dell'altro ramo del Parlamento.

Questi sono i rilievi che ho ritenuto doveroso da parte mia esporre alla Camera. Colgo l'occasione propizia per ribadire la precisa volontà del mio gruppo di dar vita al più presto al sistema proporzionale per la elezione dei membri togati del consiglio superiore. Le varie posizioni della magistratura, che discendono anche da diverse matrici ideologiche e culturali, proprio per non essere costrette da rigidi steccati o da ottuse chiusure a rifugiarsi deprecabilmente in diverse posizioni politiche hanno bisogno continuamente di confrontarsi nella massima sede istituzionale, al fine, però, comune a tutti, di evitare pericolose contrapposizioni e pro-

fondi contrasti che susciterebbero notevole allarme e viva sfiducia nell'opinione pubblica, già preoccupata per la giustizia in crisi. Dal confronto dovrà, con la leale e responsabile collaborazione di tutti gli eletti, scaturire invece la più vasta ed efficace armonizzazione tra le varie posizioni di provenienza, resa possibile dall'omaggio, da tutti parimenti sentito, all'autorità, all'interesse, alla presenza dello Stato, di cui la magistratura è uno dei pilastri portanti.

Sono questi i motivi per cui noi daremo il nostro voto favorevole al testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la legge che viene oggi sottoposta per la seconda volta al nostro esame si pone un duplice programma: modificare, cioè, sia la composizione del Consiglio superiore della magistratura sia il sistema di elezione del consiglio stesso. Nella precedente discussione che ebbe luogo al Senato e alla Camera il nostro gruppo espresse il suo favore per l'approvazione rapida di questa legge. Quanto all'elemento nuovo, che riguarda la composizione del Consiglio, è noto che della parte elettiva di esso — che è pari ai due terzi — il numero dei magistrati viene portato dalla presente legge da 14 a 20, mentre viene aumentato da 7 a 10 il numero degli eletti laici, degli eletti dal Parlamento. Le giustificazioni di questa innovazione — è appena il caso di rammentare — trovano il loro fondamento innanzitutto, in un indubbio aumento dei compiti del Consiglio superiore della magistratura, che ha reso necessario aumentare anche il numero dei componenti il Consiglio stesso. Ma al di là e, direi, al di sopra di questa ragione tecnica, sta la necessità politica di aumentare il collegamento tra il Consiglio superiore della magistratura e il Parlamento, da una parte, e tra lo stesso Consiglio superiore della magistratura e la società civile in genere, dall'altra.

Per quanto riguarda il sistema di elezione, sappiamo che in base alla nuova legge esso non sarà più quello maggioritario, bensì, il sistema proporzionale. Anche a questo proposito ci preme sottolineare come si introduca, con la legge che stiamo varando, una radicale e notevolissima innovazione. Nell'attuale situazione,

una sola componente della magistratura, con meno del 40 per cento dei voti, egemonizza il Consiglio superiore occupandone tutti i seggi. Noi crediamo di individuare in questo fatto, una tendenza politica a neutralizzare forzatamente le differenze che esistono oggi nel corpo della magistratura, differenze che riflettono la diversità dei punti di vista sulla realtà dell'odierna società italiana. Tale modo forzoso di comprimere e di reprimere le differenze di punti di vista esistenti tra i magistrati deve, a nostro avviso, essere superato, dando vita ad una rappresentanza elettiva proporzionale.

Sotto l'aspetto tecnico, ci preme altresì sottolineare come sia da sempre noto che un sistema elettorale maggioritario deve essere proprio di questi organismi nei quali prevale un impegno operativo ed esecutivo di lunga durata. Viceversa, nel nostro caso, ciò non accade, giacché il Consiglio superiore della magistratura ha compiti di valutazioni personali e, direi quasi, di giurisdizione su altri magistrati. Sotto l'aspetto costituzionale, poi, è appena il caso di rammentare la preferenza, diffusa in ogni norma della nostra Costituzione, per il sistema elettorale proporzionale, come quello più rappresentativo e democratico.

Queste sono le ragioni del nostro favore per il disegno di legge che torna oggi alla Camera per un secondo esame, e che abbiamo molto rapidamente voluto rammentare.

Per quanto concerne il messaggio presidenziale con cui il provvedimento in esame è ritornato in questa sede, si discute — com'è noto — se esso debba riguardare solo questioni di costituzionalità o anche se possa pronunciarsi su questioni di merito. Tale argomento, che nell'altro ramo del Parlamento ha occupato gli interventi di vari oratori, sembra superato dalla realtà, dal momento che il messaggio presidenziale contiene accenni a questioni interessanti la legittimità costituzionale, ma contiene anche, chiaramente, rilievi riguardanti l'opportunità di certe norme.

Sul merito di ciò che è contenuto nel messaggio presidenziale, sembra a noi che la questione fondamentale da esso sollevata, riguardi la differenza del periodo di ineleggibilità per coloro che già abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura, a seconda che si tratti di membri laici o togati. Sembra a noi che chi ha voluto scorgere possibili questioni di ille-

gittimità costituzionale in ordine a tale diverso trattamento, sia andato in erroneo avviso; non crediamo, cioè, che sia possibile ravvisare nella materia elementi in tal senso, poiché il Parlamento, pur nel rispetto della norma fondamentale stabilita dalla Costituzione, ha fissato termini diversi per la ineleggibilità a seconda che si tratti di membri togati o non togati.

Vogliamo ribadire che la scelta a suo tempo compiuta dal Parlamento non era campata in aria: stabilendo la ineleggibilità per otto anni per i membri togati che avessero già fatto parte del Consiglio superiore della magistratura si tendeva ad evitare il formarsi di quella che al Senato è stata chiamata una « casta consiliare ». Il messaggio presidenziale sollecita il Parlamento ad esaminare l'opportunità di una disciplina differenziata dei termini di ineleggibilità accennando alla lontana anche a profili di costituzionalità. L'altro ramo del Parlamento ha accolto questo rilievo sotto l'aspetto della opportunità ed ha, dunque, uguagliato il tempo della ineleggibilità per i membri laici e i membri togati del Consiglio nell'unico termine di quattro anni. Non saremo noi a dolerci granché di questa scelta, anche se — ripetiamo — i motivi che avevano indotto il Parlamento a farla erano ben precisi. Oggi non ci dorremo della nuova decisione, interessati come siamo al traguardo fondamentale che è quello di permettere che la prossima elezione del Consiglio superiore della magistratura avvenga secondo il nuovo sistema di una rappresentanza organica proporzionale e, come tale, più democratica.

Circa altre questioni minori prospettate nel messaggio presidenziale, il Senato ha accolto alcuni rilievi, benché non tutti, ed ha colto altresì questa occasione per introdurre alcune modificazioni di tipo nuovo che non erano neppure profilate nel messaggio presidenziale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi comunisti dichiariamo il nostro favore per la norma introdotta dal Senato in questa occasione, secondo la quale, per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, è necessaria la presenza di almeno 14 magistrati togati e 7 membri laici eletti dal Parlamento. Ci sembra che questo dia una garanzia, in ogni caso, per il migliore esito delle decisioni prese dal Consiglio stesso. Ho detto un momento fa

come il Senato abbia abolito la differenza — ed era il punto fondamentale oggetto del messaggio presidenziale — tra quattro e otto anni di ineleggibilità; pertanto, non mi ripeterò. Osservo soltanto che va forse riguardata con favore anche la norma transitoria introdotta dal Senato con l'articolo 7, per la quale i divieti contenuti nel terz'ultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 3 della legge in esame, « non si applicano alla prima elezione successiva alla presente legge »; il che, in definitiva, significa — per dirla con parole altisonanti — che da questa legge deve incominciare una storia nuova per il Consiglio superiore della magistratura.

Osserviamo, da ultimo, che viene molto opportunamente inserita la norma dell'articolo 8 (ed è l'ultima norma modificatrice introdotta dal Senato), secondo la quale i sei mesi che la legge nella prima stesura concedeva al Governo per emanare il regolamento esecutivo sono ridotti a tre. In questa maniera siamo certi che l'elezione del nuovo Consiglio, prevista per il settembre del 1976, potrà senz'altro avvenire secondo la nuova disciplina. Ed è a questo traguardo, ripeto, che noi del gruppo comunista ci vogliamo, concludendo, qui riportare. Occorre che le nuove elezioni avvengano secondo la nuova legge, perché questa dà una nuova fiducia ai magistrati, a tutto il corpo dei magistrati, nel loro organo di autocontrollo, fiducia che una parte della magistratura aveva perduto a causa di una legge maggioritaria che consentiva ad una sola componente dell'ordine di conquistare la totalità dei seggi. Questa legge, inoltre, introduce una fiducia nuova nei rapporti tra la collettività e i suoi organismi istituzionali (Parlamento e quell'organo di rilievo costituzionale che è il Consiglio superiore della magistratura) stabilendo una dialettica più approfondita tra le istituzioni com'è nello spirito di una società pluralistica. Per queste ragioni confermiamo il favore del gruppo comunista alla rapida approvazione della legge in esame. Siamo sicuri che approvandola rapidamente, ponendo il Governo nella condizione di dare ad essa rapida esecuzione con l'emanazione entro tre mesi del regolamento di attuazione, contribuiremo a fronteggiare e ad apprestare i primi rimedi per quella crisi della giustizia che è certamente parte acuta della crisi più generale della società italiana.

Pertanto il gruppo comunista darà voto favorevole alla proposta di legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dirò poche parole per motivare il voto favorevole del gruppo socialista in sede di approvazione finale di questa legge sulla riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Si è ripetuto, almeno nei primi interventi, una specie di rito: la corsa a collocarsi sulla conformità dei pareri esposti in relazione al testo del messaggio. Non credo che sia un ledere, ma anzi un esaltare in ugual modo i distinti ed autonomi poteri del Capo dello Stato che legittimamente usa, come in questo caso, con lo strumento del messaggio, il richiamare alla nostra discussione i punti sui quali il nostro parere può, come legislativo, rimanere diverso. Ritengo che le cose possano essere impostate così nell'ambito di quelle prerogative, di quelle garanzie e soprattutto di quella rispettiva autonomia di funzioni che sono proprie di due diversi organi costituzionali dello Stato. Questo non minimizza, anzi esalta, ripeto, il nostro atto di ossequio e di considerazione nei confronti della suprema carica della Repubblica.

Dico questo perché sul contenuto del messaggio è già stata fatta una distinzione da parte dei due relatori e dei colleghi già intervenuti, collocando in una particolare posizione quello che è il solo ed unico dubbio di legittimità costituzionale rispetto a quelli che sono — come lo stesso messaggio rileva — argomenti di merito e di legittimità. Tant'è che vi è un passo che credo non sia sfuggito a nessuno nel quale si dice che l'occasione del dubbio di costituzionalità relativamente ad una certa questione consente il passaggio su un terreno di merito. Il che è abbastanza diverso, anche se non è precluso per quel che riguarda le prerogative presidenziali in tema di messaggio. Ecco perché, *si licet parva componere magnis*, senza nessuna lesione di prestigio, rivendico l'autonomia del Parlamento in ordine a considerazioni che, almeno dal mio punto di vista, intendo brevemente svolgere.

La prima considerazione è in questi termini: se la risolviamo sotto forma di dub-

bio, tanto basta, perché basta che una questione non sia manifestamente infondata, quanto al dubbio di legittimità, perché in tanto si incorra. Ma se vogliamo fare un approfondito esame, la disposizione con la quale si comminava la sanzione di ineleggibilità per un doppio, consecutivo turno elettorale del Consiglio superiore della magistratura, per quanto riguarda la costituzionalità è discutibile fino ad un certo punto, e a mio avviso rimaneva materia nella quale il legislatore ordinario poteva in qualche misura operare. Altrimenti, quali altri termini di discrezionalità ha il legislatore ordinario? Poiché l'articolo 104 della Costituzione prevede che non è immediatamente rieleggibile il membro uscente del Consiglio superiore, di eccezione di illegittimità costituzionale si sarebbe trattato allorché la legge ordinaria avesse disposto la possibilità di immediata rieleggibilità: solo in questo caso si sarebbe versato in patente violazione della norma costituzionale; in questo caso non col più, ma soltanto col meno si versa in illegittimità; superare il limite minimo previsto dalla Costituzione è, secondo me, questione affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Tuttavia, siccome l'argomento potrebbe essere visto sotto altra luce — quella del discorso della non rieleggibilità — non ho alcuna obiezione all'accoglimento della posizione del Senato. Per altro, mi trovo pienamente concorde con il collega Pennacchini, il quale si chiede che senso abbia a questo punto, produrre un nuovo articolo 4 soltanto per dire ciò che dice l'articolo 104 della Costituzione, e cioè che si è rieleggibili, salvo il salto del primo turno elettorale immediatamente successivo.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Se avessimo modificato la norma nella prima lettura, nel senso di equiparare i laici ed i togati, avremmo risolto il problema.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo la questione che si era fatta, dopo che si era ritenuto di dover inserire nella legge la regolamentazione di questo punto, si è detta nella legge la cosa diversa che si poteva dire.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. È esatto.

FELISETTI. Ho soltanto desiderato chiosare, puntualizzare alcuni aspetti della

questione, perché non è sotto il profilo della disparità di trattamento che nasce la questione, è esclusivamente in relazione all'assunto autonomo... (*Interruzione del Relatore Gargani*).

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. È vero, sono d'accordo su questo.

FELISETTI. Il secondo ed il terzo rilievo (e qui siamo davvero interamente nel merito), relativi alla ineleggibilità dei magistrati non addetti a funzioni giudiziarie, non sollevano molte obiezioni. Credo che abbastanza giustamente a questo riguardo il Senato abbia mantenuto il testo originario. In effetti, a ben guardarle, non sono questioni di ineleggibilità, sono questioni di incompatibilità. Ma ogni legge elettorale ravvisa come incompatibilità quelle condizioni che si verifichino in corso di mandato; le stesse, quando siano in sede pre-elettorale, si risolvono in questioni di ineleggibilità.

Mi preme però prendere soprattutto un elemento di carattere pratico per quanto riguarda questo punto: facciamo un caso. Qui ci riferiamo, forse completamente, ma sicuramente in qualche misura, ai magistrati, per esempio, che prestano servizio presso il Ministero e non esercitano funzioni giudiziarie. Lo dico perché abbiamo qui la graditissima presenza del guardasigilli.

Alcuni di questi magistrati possono essere incaricati — ed in effetti lo sono — di funzioni ispettive. Teniamo presenti i compiti e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura in base all'articolo 105 della Costituzione: nomine, promozioni, trasferimenti, procedimenti disciplinari. Un magistrato in servizio presso la Cassazione con funzioni ispettive va nel tribunale x o y , nella corte d'appello x o y , e istruisce sostanzialmente un'indagine (chiamiamola indagine, e non procedimento). Ebbene, egli forma un complesso di atti istruttori relativi ad un altro magistrato che diventeranno determinanti, o comunque influenti, in un eventuale giudizio di promozione, trasferimento ed eventualmente di giudizio disciplinare.

Ed allora, vogliamo o no, tenere distinte le due funzioni? Vogliamo renderci conto che il magistrato istruttore di un determinato momento istruttorio non può

essere ancor quello che poi, interviene in sede decisionale. Forse torna acconcia l'occasione per tornare un momento e sia pure sottovoce (perché so quanto il guardasigilli sia sensibile a questo problema) al tema della destinazione di magistrati presso gli uffici amministrativi dei vari ministeri (e non solo di quello di grazia e giustizia) nelle quantità e nei termini assolutamente indispensabili, perché se da un lato si lamentano carenze e insufficienze, dall'altro si può anche forse lamentare qualche eccesso o qualche invasione di competenze di altri, in relazione a certe determinate funzioni.

Il vero argomento che poteva essere (e che, anche se con molta cautela, è stato) oggetto del messaggio è quello che l'attuale ministro di grazia e giustizia aveva già sottoposto con preoccupazione all'attenzione della Commissione e dell'aula, in relazione al combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 3, laddove si dice: « ancorché non esercitino le relative funzioni ».

Come hanno già fatto i due relatori, anch'io annoto l'estrema cautela con la quale il messaggio presidenziale affronta questo argomento, consapevole come è — io credo — che da una posizione rigida, che portasse, per esempio, a dire che solo i magistrati che esercitano effettivamente funzioni possono essere presi in considerazione, discenderebbe, almeno sul piano logico, questo discorso: poiché con questo provvedimento stiamo introducendo il sistema proporzionale nelle elezioni per il Consiglio superiore della magistratura, dovremmo applicare lo stesso criterio anche alla ripartizione dei posti in relazione alle funzioni; ma se questo facessimo in maniera rigida, arriveremmo all'assurdo di dover assegnare, per esempio, ai 450-480 magistrati di cassazione un solo posto in luogo degli 8 attualmente previsti.

Di qui, la considerazione che appare giusto l'orientamento da noi a suo tempo assunto ed oggi sostanzialmente mantenuto, che si traduce nell'introduzione di correttivi che garantiscano, quanto meno, la presenza di un certo numero di magistrati per ogni funzione.

Se poi vogliamo riflettere sul famoso « distinguo » fra funzione e categoria, dobbiamo ricordare che per la prima ed unica volta il costituente usa la parola « categorie » proprio nell'articolo 104, dove si elen-

cano i requisiti per far parte del Consiglio superiore della magistratura. Questo dovrebbe indurci a concludere che l'appartenenza ad una determinata categoria non viene meno per il fatto che non si svolgono le funzioni proprie di quella categoria. E se nell'articolo 104 si usa il termine « categorie » e non quello « funzioni », evidentemente vuol dire che le due parole non sono equipollenti, indicano due concetti non contraddittori ma ben distinti.

Ritengo di avere con questo esaurito il mio intervento. Posso solo aggiungere che mi sarebbe veramente piaciuto, in questa occasione, poter affrontare il discorso (sfiorato anche dall'onorevole Gargani) della pubblicità delle udienze del Consiglio superiore della magistratura.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Siamo d'accordo.

FELISETTI. È il solo organo giurisdizionale che si pronuncia, in Italia, a porte chiuse, contro quei principi costituzionali che affermano (se non espressamente, almeno come derivazione dall'ordinamento) che la pubblicità è garanzia di rappresentanza, di organicità e di democrazia delle deliberazioni. Non dimentichiamocelo.

Essendo questa una legge settoriale, per quanto importantissima, riguardando il meccanismo relativo al sistema elettorale, l'approveremo perché rappresenta tuttavia un notevole passo avanti. Il sistema maggioritario consentiva un premio che arrivava anche al cento per cento delle attribuzioni dei seggi per quella lista che avesse avuto la maggioranza anche solo in rapporto a tutte le altre liste; il Consiglio attualmente insediato, infatti, è l'espressione di una lista che ha raccolto il 39 per cento dei voti rispetto a tutte le altre messe insieme, e detiene tutti i seggi di spettanza dei magistrati. Innovando con l'introduzione del sistema proporzionale, questa legge avrà la nostra approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Reggiani. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Gli onorevoli relatori intendono replicare?

RICCIO STEFANO, *Relatore per la I Commissione*. No, signor Presidente.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi limiterò a brevissime osservazioni perché, insieme con altri colleghi, mi trovo impegnato in lavori parlamentari di non minore rilevanza, attualmente in corso, e non mi risulta che a ministri e deputati sia ancora stata riconosciuta la virtù dell'ubiquità.

Intorno a questo provvedimento si è svolta a suo tempo una discussione approfondita che ne ha riconosciuto le qualità positive, nel senso che il provvedimento stesso introduceva il sistema proporzionale nell'elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, con i ricordati vantaggi e, forse, anche con qualche svantaggio.

Furono estrinsecate talune perplessità che in parte sono state autorevolmente recepite nel messaggio presidenziale.

È stato unanimemente riconosciuto, pur con qualche differenziazione di prospettiva (ed io mi limiterò a sottolinearlo, come ho fatto al Senato), che nel caso di ricorso al potere di rinvio di cui all'articolo 74 della Costituzione ci troviamo di fronte ad una collaborazione attenuata, ed eventuale, del Presidente della Repubblica al processo di formazione della legge. Tale forma di collaborazione non solo è prevista dalla Costituzione come uno dei legittimi poteri attribuiti al Capo dello Stato, ma è anche conforme alla stessa sistematica che vige in questa materia. Nella nostra Carta fondamentale è infatti stata abolita quella forma di sanzione già contemplata dallo Statuto albertino, in forza della quale il Capo dello Stato poteva bloccare l'iter di un provvedimento, e la promulgazione attualmente prevista si riduce ad un atto esclusivamente esecutivo, da parte del Presidente della Repubblica. Per altro fra Capo dello Stato e Parlamento sopravvive codesta attenuatissima forma di collegamento, affidata appunto all'istituto del messaggio.

Dobbiamo familiarizzarci con questo tipo di messaggio, che è pienamente legittimo, dunque, e non configura alcuna aggressione verso la sovranità parlamentare. Ripeto inoltre quanto affermato al Senato, e cioè che è pienamente legittima l'insistenza da parte del Parlamento, ove lo ritenga, nel

mantenere l'originale formulazione del progetto di legge.

Quindi, sdrammatizzando questo fatto riconoscendolo nell'ambito della normalità costituzionale, non rimane da parte mia che dire qualche parola non per illustrare le modificazioni apportate dal Senato, in base al messaggio presidenziale, ma per sottolineare che queste modificazioni, che non accolgono quella parte del messaggio presidenziale che si faceva carico proprio di certe perplessità che anch'io avevo espresso, sono state giudicate accettabili da tutti in sede di discussione.

Vorrei soltanto, in particolare riferendomi a quanto detto dall'onorevole Felisetti, che ha accennato ad una trasformazione del divieto di rieleggibilità in fatto di incompatibilità, osservare che tutto questo non è vero, perché è rimasta l'ineleggibilità, la quale si verifica se, al momento della votazione (fino a tre mesi prima), i candidati non coprano cariche in uffici giudiziari oppure siano segretari del Consiglio superiore.

Precisato questo, non credo di dover aggiungere altro. Raccomando anch'io la rapida approvazione della legge e ricordo, come ho già fatto al Senato, che rispetto a quella ben più ampia questione della coincidenza o no delle funzioni con le categorie io ho ripetuto le mie perplessità, ma ho anche dichiarato — come del resto faccio adesso — che non ho insistito perché questa questione e l'eventuale debolezza della tesi da me sostenuta e delle perplessità espresse anche da altre parti deriva dal fatto che una legge precedente, abbastanza recente, ha stabilito proprio quel principio in merito al quale avevamo manifestato delle perplessità. Raccomando quindi l'approvazione della proposta di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

ART. 1.

« L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Re-

pubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

(È approvato).

ART. 4.

« Dopo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente articolo 23-bis:

“ ART. 23-bis. — (*Divieto di rieleggibilità*). — Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ” ».

(È approvato).

ART. 5.

« Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono sostituiti dai seguenti:

“ ART. 25. — (*Elezioni di componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla metà dei candidati da eleggere ”.

“ ART. 26. — (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio supe-

riore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente ».

” ART. 27. — (*Assegnazione dei seggi*). — L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e così via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria così formata.

Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.

Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro ap-

partenenza a categoria, e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parità, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento dei seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano più diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino già attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato più votato delle altre categorie, e così via, fino all'esaurimento dei seggi.

Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ” ».

(*E approvato*).

ART. 6.

« L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

” I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva: la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27.

Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia già fornito il primo sostituto, e così via.

Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessa-

zione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la metà, arrotondata per eccesso, del numero suddetto.

Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente ».

(È approvato).

ART. 7.

« Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purché i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni ».

(È approvato).

ART. 8.

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (approvato dal Senato) (4164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge

del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Padula.

PADULA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo specifico tema di questo decreto-legge non richiede particolare illustrazione, atteso che la materia è ben conosciuta dall'Assemblea, trattandosi di una proroga ulteriore, per la durata massima di un anno, della normativa introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968.

Nelle premesse del decreto si richiama l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, in data 29 novembre, del disegno di legge sull'edificabilità dei suoli che è già stato portato all'esame di questo ramo del Parlamento. In relazione a tale presentazione, il decreto-legge pone un termine eventuale, in ogni caso non prorogabile oltre l'anno, per la cessazione del suo effetto, facendolo coincidere con il momento in cui il provvedimento presentato dal Governo e ora all'esame del Parlamento entrerà in vigore, e così anche le successive norme regionali conseguenti.

Così delimitata — credo con esatta percezione da parte di tutti i colleghi — la materia al nostro esame, ritengo che si possa in questa sede sottolineare brevemente la validità dell'approccio che il Governo ha inteso dare alla materia attraverso l'assolvimento di quel dovere costituzionale che gli derivava dalla scadenza dei vincoli al 30 novembre, ma insieme presentando al Parlamento un disegno di legge dei cui contenuti impegnativi e altamente innovativi tutte le forze politiche credo siano consapevoli e che, d'altra parte, già stamane è stato portato all'esame della Commissione competente della Camera, la quale ne ha iniziato la discussione generale.

Con questo apprezzamento della volontà che è sottintesa allo strumento legislativo che il Governo ci sottopone, ritengo di poter

proporre, in analogia con quanto già è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, la pronta conversione in legge del decreto-legge n. 562, che consentirà una pacata, ma insieme concentrata e impegnativa discussione del parallelo disegno di legge concernente la più ampia materia della riforma del regime dei suoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 9 maggio 1968, sette anni e mezzo fa, la Corte costituzionale emanava una sentenza con la quale dichiarava la illegittimità costituzionale di alcune parti della legge urbanistica del 1942, praticamente sostenendo l'incostituzionalità dei vincoli di non edificabilità, laddove tali vincoli venivano imposti senza prevedere alcun indennizzo per la proprietà. La Corte costituzionale, in questa ormai notissima e lontanissima sentenza del 1968, sostenne che nel diritto di proprietà del suolo fosse compreso quello che viene oggi impropriamente definito lo *ius aedificandi*; impropriamente perché, per la verità, si tratta di una potestà e non di un diritto. Lo *ius* è quello di proprietà, l'edificare è una delle potestà inerenti al diritto di proprietà. Quindi, avendo l'articolo 42 della Costituzione prescritto che la proprietà può essere espropriata, solo in quanto venga risarcita mediante un equo indennizzo, i vincoli di non edificabilità sui suoli urbani si sostanziano in una vera e propria espropriazione, diventando pertanto illegittimi per contrasto con l'articolo 42 della Costituzione.

Il Governo, in quel momento, decise giustamente di presentare un disegno di legge che limitasse nel tempo i vincoli di non edificabilità o i vincoli posti per l'espropriazione dei suoli sui quali si prevedevano servizi pubblici, pensando che nel frattempo (la durata dei vincoli era allora prevista in cinque anni) si arrivasse ad una regolamentazione generale della edificabilità che potesse sanare anche l'ingiustizia rilevata dal-

la sentenza della Corte costituzionale. Per la verità, i cinque anni passarono senza che il Governo se ne accorgesse, tanto che alla scadenza il Parlamento approvò una proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Cabras, che prorogava di altri due anni i vincoli di non edificabilità. Arrivato all'ulteriore scadenza del 30 novembre scorso, il Governo si è trovato nella necessità di emanare il decreto-legge di cui si discute oggi la conversione in legge per legittimare ancora una volta e per un anno tali vincoli. Quanto legittimo sia, dal punto di vista costituzionale, una proroga protrattasi per otto anni, Dio solo lo sa. D'altra parte, la Corte costituzionale, non essendo stata investita da alcun proprietario di questioni inerenti al regime vincolistico dei suoli, non ha motivo per pronunciarsi.

Né a me sembra che l'ottimismo del relatore, onorevole Padula, abbia molto fondamento, in quanto ci troviamo puramente e semplicemente ad approvare un'ulteriore proroga mentre il disegno di legge che questa mattina ha iniziato il suo *iter* presso la Commissione lavori pubblici della Camera a tutte le istanze risponde tranne che a quella posta dalla citata sentenza della Corte costituzionale. Questa, infatti, ha sollevato un solo interrogativo, quello della indennizzabilità dei vincoli, stante l'attuale concezione del diritto di proprietà dei suoli urbani. La licenza edilizia è stata trasformata nominalmente in concessione ed è stata gravata di una tassa, mentre i vincoli urbanistici continueranno a non comportare alcun indennizzo.

Dinanzi a questa ulteriore proroga non ci sentiamo, per la verità, data la responsabilità che abbiamo quale gruppo di opposizione, di esprimere voto contrario al disegno di legge di conversione. Vogliamo tuttavia invitare il Parlamento a trovare una reale soluzione al problema, diversa da quella rappresentata dal disegno di legge relativo al regime dei suoli urbani.

Per questi motivi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione finale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, il mio intervento — che sarà telegrafico — ha lo scopo di annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo repubblicano alla conversione in legge del decreto-legge 29 no-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1975

vembre 1975, n. 562, concernente l'ulteriore proroga dell'efficacia dei vincoli urbanistici previsti dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187.

È noto come il decreto legge al nostro esame non abbia certamente perseguito lo scopo di risolvere i problemi derivanti dai vizi di costituzionalità rilevati dalla Corte con la sentenza n. 55 del 1968, bensì quello di evitare che con la scadenza del 30 novembre 1975 il nostro paese si trovasse privo di uno strumento legislativo, capace di ridare vitalità ai vincoli urbanistici, e ciò al fine di evitare gravi conseguenze nel quadro urbanistico del paese, poiché è fuori di dubbio che il corretto uso del territorio costituisce un problema di sopravvivenza civile o addirittura fisica.

Queste considerazioni confermano e motivano la necessità e l'urgenza del provvedimento adottato dal Governo. Certo, è difficile nascondere l'imbarazzo che tutti avvertiamo di fronte ad un nuovo provvedimento di proroga, ma, a nostro avviso, tale pur legittimo imbarazzo può essere fugato dal fatto che il Governo ha provveduto a presentare il disegno di legge n. 4176 che crea, in via definitiva, le norme per l'edificabilità e l'uso dei suoli, disegno di legge che proprio questa mattina ha iniziato il suo *iter* nella Commissione di merito. Il dubbio viene fugato dalle dichiarazioni udite in questa sede, giacché i diversi gruppi hanno assunto l'esplicito impegno di accelerare la discussione del provvedimento, pur avendo manifestato riserve più o meno ampie sul suo contenuto.

Noi siamo tenuti a prestare fede a questo impegno, perché riteniamo che non rientri nell'interesse di nessuno, se non di inqualificabili e incivili interessi, perpetuare la situazione attuale, negando con ciò l'esigenza di un diverso modo di utilizzare i suoli a fini edificatori e la creazione di corretti e chiari rapporti tra interessi privati e interessi collettivi.

A questo punto, a me sembra giusto riconoscere che il Governo, pur nelle incertezze anche politiche del momento, pur nel ristretto limite di tempo disponibile per una materia tanto controversa e tanto complessa, ha adempiuto al proprio dovere dando prova di coerenza e di concretezza, appunto con la presentazione alla Camera di un provvedimento che afferma principi nuovi tanto attesi. Il compito di concludere passa ora dal Governo al Parlamento e alle regioni, chiamati a fare il loro dovere con

pari concretezza e coerenza. Il gruppo repubblicano esprime per mio tramite, anche in quest'aula, la propria disponibilità a concludere in termini ristretti l'esame del disegno di legge suddetto per dare al paese, molto prima della scadenza di un anno, uno strumento valido e moderno, ma soprattutto per sottrarre l'uso del nostro territorio ad una serie di pericoli facilmente intuibili in un periodo come l'attuale, già pieno di tante incertezze e di tante ansie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salvatori. Ne ha facoltà.

SALVATORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sono quasi tre decenni che da ogni parte si sostiene l'improcrastinabilità d'una nuova legislazione urbanistica. I motivi: una diversa articolazione e definizione degli strumenti di pianificazione; una valorizzazione dei piani intercomunali e regionali; uno snellimento delle procedure, troppo spesso fonti di paralisi; l'eliminazione di strumenti ormai obsoleti, come i programmi di fabbricazione, e la ristrutturazione di altri, come i regolamenti edilizi; per non citarne che alcuni. Da oltre un decennio, inoltre, si è inserito il discorso della riforma del regime dei suoli, e da un quinquennio l'esigenza di una legge quadro che garantisca la sostanziale unitarietà all'attività delle regioni in materia.

Si tratta, dunque, di motivi vitali per permettere un corretto assetto del territorio. Eppure, a tutt'oggi, la legge in vigore è ancora la legge n. 1150 del 17 agosto 1942; e le modifiche ed integrazioni apportate dalle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187, pur migliorative, non hanno mutato il quadro generale.

I vari tentativi di riforma organica sono rimasti fin ora sterili. Nel nulla sfociò il lavoro della commissione ministeriale insediata fin dal 1948; e analoga sorte toccò alla commissione insediata nel luglio 1960 dal ministro Zaccagnini, alla proposta Sullo del 1962 e alle successive proposte Pieracini e Mancini.

La soluzione integrale del problema, viste le estreme difficoltà di un accordo politico, è stata di volta in volta accantonata.

La causa, che ripropone oggi la questione, è rappresentata dalla scadenza della legge 30 novembre 1973, n. 756, che ha prorogato di due anni il termine di efficacia della ricordata legge «tampone», nu-

mero 1187, sui vincoli di piano regolatore; fatto che rende non più dilazionabile una soluzione definitiva ai problemi prospettati dalla sentenza n. 55 della Corte costituzionale. Come tutti ricordiamo, infatti, nel maggio 1968 la Corte costituzionale dichiarò l'incostituzionalità degli articoli 7 e 40 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, perché in contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione.

Poiché la situazione creatasi in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 1150 (le aree vincolate sarebbero divenute di punto in bianco edificabili) era troppo grave perché si potesse attendere il tempo necessario alla elaborazione ed approvazione di una nuova legge organica, e constatato come non fosse del resto concretamente possibile provvedere alla corresponsione di un indennizzo immediato per le aree vincolate, si fissò in cinque anni il periodo di validità dei vincoli.

Evidentemente il legislatore nutriva anche la speranza, dimostratasi purtroppo vana, che i comuni avrebbero proceduto con sollecitudine all'approvazione dei piani particolareggiati ed all'esproprio delle aree vincolate.

Non essendo accaduto nulla di nuovo alle scadenze del quinquennio, si varò una ulteriore proroga biennale con la legge n. 756 del 1° dicembre 1973. Siamo così giunti al decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, che siamo chiamati a convertire in legge.

Il nostro giudizio è favorevole alla conversione in legge. Non si tratta, infatti, della proroga pura e semplice della efficacia dei vincoli della legge 756 del novembre 1973 in quanto contestualmente il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge concernente l'edificabilità dei suoli. Né poteva essere altrimenti!

Il dibattito apertosi nel paese alla vigilia del 30 novembre aveva posto alle forze politiche l'urgenza di avviare la riforma urbanistica. La cultura urbanistica e la stessa opinione pubblica si erano dimostrate estremamente sensibili al problema che è stato analizzato forse per la prima volta con rigore di analisi scientifiche. La domanda che avanzava dal paese, dai consigli di quartiere, come dagli enti locali, dai circoli culturali come dalle forze politiche e sociali, avvertiva come indilazionabile l'esigenza di affrontare la riforma urbanistica e di porla direttamente a confronto con la programmazione

economica e lo assetto del territorio. La politica urbanistica finiva, quindi, con l'essere considerata come un momento di estrema importanza della problematica, anche di crisi, che investe il paese. Bisognava dare certezza giuridica al cittadino ed agli operatori dei settori urbanistico ed edilizio, chiamando a raccolta enti pubblici e privati nello sforzo gigantesco che tutti dobbiamo fare per uscire dalla crisi.

Approfondiremo questi aspetti quando approveremo il disegno di legge sulla edificazione dei suoli. Basti qui accennare che la politica della casa, come quella della rivitalizzazione e del recupero dei centri storici, che è al centro di un ampio dibattito proprio in questi giorni a Roma, si salda perfettamente nella nuova visione urbanistica che saremo chiamati a darci in collegamento con la politica di assetto del territorio che le regioni stanno avviando.

Per queste considerazioni, esprimiamo parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, ma auspichiamo l'avvio del più ampio dibattito in Parlamento del disegno di legge sulla edificabilità dei suoli che ci consentirà di concludere un lungo e laborioso cammino sulla strada della riforma urbanistica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Busetto. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il Governo deve riconoscere che nel presentare il decreto-legge 562 di proroga dei vincoli urbanistici e nel presentare poi alcuni giorni dopo il disegno di legge riguardante le norme per la edificabilità dei suoli, rende non agevole ai gruppi parlamentari presenti nella Camera il compito di esaminare questo stesso decreto-legge che è sottoposto al nostro esame; e ciò non perché non sia necessario, giunti a questo punto ed in questo momento, impedire che una qualsiasi soluzione di continuità tolga efficacia alla norma di legge prevista dalla legge n. 756 del 1973 — ed è questo il motivo poi del voto favorevole del nostro gruppo al decreto-legge di proroga — ma per una duplice ragione che attiene proprio al comportamento e alle scelte politiche del Governo. Infatti, il decreto al nostro esame è un provvedimento straordinario di cui, a rigore, non ricorrerebbero le condizioni. Sin dall'indomani del 30 novembre 1973, cioè dal momento in cui venne approvata la legge n. 756,

il Governo sapeva benissimo che i vincoli avrebbero perso ogni efficacia in conseguenza della nota sentenza della Corte n. 55, una volta spirato il termine previsto dalla stessa legge, cioè il 30 novembre 1975. Il Governo aveva di fronte a sé due anni per provvedere. Vi è stata, quindi, una inerzia del Governo, anzi dei governi che si sono succeduti; vi è stata una imprevidenza, una inadempienza che non possiamo attribuire a scarsa memoria o a voluta dimenticanza, ma piuttosto ad incertezza politica; anzi, a mancanza di volontà politica nell'operare scelte appropriate sulla delicata materia del regime dei suoli in modo efficace e al tempo stesso tempestivo.

Il Governo, messo alle strette, ha atteso l'ultimo momento per presentare il decreto-legge e prorogare il vincolo.

Il secondo motivo risiede nel nuovo termine prescelto dal Governo per mantenere l'efficacia della normativa prevista dalla legge n. 765. Si indica il termine di un anno. Pur dando atto che il decreto-legge contiene una clausola che consideriamo cautelativa, cioè una specie di riserva temporale, laddove si fa coincidere la scadenza definitiva della proroga con l'entrata in vigore del nuovo disegno di legge riguardante il regime dei suoli che è stato presentato dal ministro l'11 dicembre scorso, riteniamo che sarebbe stato più opportuno se, in luogo di un anno, si fosse indicato nel decreto un termine più ravvicinato, per esempio di sei mesi. Ciò avrebbe potuto costituire, a nostro avviso, un richiamo al Parlamento ad una maggiore celerità, e soprattutto un deterrente politico per non lasciare spazio a manovre e a spinte che possono essere messe in atto contro la riforma del regime dei suoli, per insabbiarla o comunque ostacolarne il cammino. Il ministro sa che queste spinte sono tuttora presenti nello schieramento politico nazionale. Questo significa che tutti i gruppi politici devono sentirsi fortemente impegnati ad esaminare ed approvare il disegno di legge sui suoli edificabili in termini brevi, come è stato detto dal relatore e da altri colleghi e, come ha giustamente osservato il presidente della nostra Commissione, anche in modo approfondito, con la consapevolezza che si tratta di una legge importante. L'importanza e la rilevanza del disegno di legge, sui cui contenuti ci soffermeremo allorché si affronterà il dibattito — per altro già iniziato questa mattina in Commissione — sta proprio in una riflessione dalla quale

non si può prescindere. Il provvedimento presentato dal ministro Bucalossi trae certamente la sua origine di natura giuridico-costituzionale dalla sentenza della Corte che dichiarò incostituzionali i vincoli imposti dagli strumenti urbanistici su terreni destinati a servizi e attrezzature pubbliche, essendo questi vincoli fissati a tempo indeterminato e per di più scompagnati dal riconoscimento dell'indennizzabilità in conseguenza degli interventi dell'ente locale sui suoli privati.

In realtà, sul piano politico l'origine di questo disegno di legge ha delle radici più lontane. Qualche collega vi ha fatto cenno, ma voglio riprenderlo: esso si riallaccia al tentativo di attuazione di una riforma democratica dei suoli, che fu posta in essere dall'allora ministro dei lavori pubblici onorevole Sullo, alla fine della terza legislatura; tentativo ripreso da un progetto di legge del partito comunista italiano nella quarta legislatura e seguito, poi, da ulteriori tentativi espletati dai ministri dei lavori pubblici susseguitisi nel tempo, dal ministro Zaccagnini al ministro Pieraccini, al ministro Mancini. Tentativi, per altro, tutti falliti: ripeto, tentativi riformatori tutti falliti e fatti fallire dalle forze più conservatrici del centro-sinistra, dalle forze di destra esterne ed interne alla democrazia cristiana, da quelle forze, cioè, che, rappresentando la rendita parassitaria, politicamente aderivano e sostenevano quel tipo di sviluppo monopolistico, distorto e squilibrato, della nostra economia, caratterizzato per troppi anni, onorevole ministro, come ella ben sa, dalla coesistenza, dalla convivenza del massimo di rendita parassitaria sui suoli edificabili con il massimo di profitto delle imprese (della grande impresa, in modo particolare). Tale processo approdò non ad una riforma, certamente, ma alla legge-ponte n. 765, del 6 agosto 1967, che ha avuto ed ha tuttora dei limiti e degli aspetti anche negativi, ma che ha introdotto elementi di novità (l'obbligo di adozione degli strumenti urbanistici, il convenzionamento delle lottizzazioni private, i decreti ministeriali riguardanti gli *standards* urbanistici e così via). Si è trattato di provvedimenti che, assumendo carattere precettivo, hanno rappresentato qualcosa di diverso rispetto al regime passato e sono stati tali da definire la destinazione in un certo modo, così come il contenuto della stessa proprietà immobiliare. Ebbene, questi elementi, se pur parziali, introdotti con la

citata legge n. 765, turbarono i sonni di coloro che si adagiavano lautamente sulla speculazione, e sul tipo di sviluppo che ho ricordato. Sicché bisognava correre ai ripari persino nei confronti dei principi che, sia pure in un certo modo, si vincevano dalla legge-ponte in parola, riaffermando che la proprietà immobiliare ed il potere di costruire dovevano essere un tutt'uno (la prima incorporata nel secondo e viceversa): i vincoli si potevano fissare ma a tempo determinato, salvo espropriazione ed erogazione della relativa indennità ai privati; se fissati a tempo indeterminato essi erano — ecco la sentenza — incostituzionali.

È vero che, dopo la tempesta che quella sentenza ebbe a suscitare, il professor Sandulli, presidente della Corte costituzionale, affermò qualche mese dopo, in una intervista all'*Astrolabio*, che, separando il diritto di proprietà dal potere di edificazione e disciplinando con legge ordinaria la categoria del bene-suolo, con riferimento al secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione, cioè alla possibilità di introdurre nella disciplina dei modi di acquisto e godimento della proprietà dei limiti anche alla proprietà privata, era possibile superare la sentenza n. 55. Queste cose furono affermate nell'estate 1968, e dunque sin da allora si sarebbe potuto procedere alla riforma del regime dei suoli. Ma, come era accaduto in precedenza, non se ne fece nulla neppure dopo la sentenza che ho ricordato e dopo le affermazioni e le interpretazioni che della stessa ebbe a dare, qualche mese dopo, il professor Sandulli. Non solo il paese fu privato, per ben sette anni, di una regolamentazione del regime dei suoli, ma gli stessi comuni non furono dotati dei mezzi necessari per rendere possibile almeno la formazione di ampi demani di aree. Solo con la legge n. 865 e con le successive modificazioni si sono determinati quegli elementi di novità che sono stati sottolineati e che definirei « segmenti di un processo riformatore ». Consideriamo la legge n. 865 una legge avanzata, ma tale da costituire, per altro, solo un aspetto del processo riformatore. Anch'essa fu, comunque, osteggiata. Non a caso il Governo di centro-destra Andreotti-Malagodi sorse anche per affossarla: quanto meno, fu sostenuto dalle forze che a questo tendevano.

La legge n. 865, come è dimostrato anche dal disegno di legge recentemente presentato dallo stesso ministro Bucalossi, è stata rivalutata, nella sua applicazione concreta, da

due spinte fra di loro confluenti: quella che è venuta dal movimento dei lavoratori, dai sindacati (e da quelli aderenti alle confederazioni in modo particolare) e — dobbiamo dirlo apertamente e chiaramente — quella derivante dalla crisi strutturale che ha investito, in modo assai acuto e drammatico, il settore, così da indurre gli stessi imprenditori e costruttori edili a modificare i loro atteggiamenti, prima ostili alla legge n. 865, e ad orientarsi, con i loro investimenti, negli stessi piani di zona previsti da quella legge. Non a caso le confederazioni dei lavoratori e le forze popolari si sono sempre opposte alle proroghe dei vincoli ed hanno sempre avanzato la richiesta di una riforma del regime dei suoli contestualmente e contemporaneamente al rafforzamento della legge n. 865, alla richiesta di un programma pluriennale di investimenti nell'edilizia pubblica e nell'edilizia residenziale, nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente. Questo recupero è altrettanto essenziale, se non più importante, dello stesso investimento da attuare per realizzare nuova edilizia residenziale. Inoltre, è stata sempre avanzata anche la richiesta di un programma di finanziamento per dotare i comuni dei mezzi necessari onde acquisire aree, attuare opere di urbanizzazione e soprattutto dotare le comunità locali di servizi civili e sociali progrediti.

Alla luce di queste considerazioni noi poniamo, quindi, l'esigenza di una seria e rapida discussione del disegno di legge sui vincoli urbanistici e sul regime di utilizzazione dei suoli presentato dal ministro Bucalossi, come del resto ha affermato lo stesso onorevole relatore. A nostro avviso, la rapidità e la serietà della discussione sono legate alla soluzione di importanti problemi che scaturiscono dal disegno di legge, i quali a loro volta sono collegati al determinarsi di due condizioni che richiamo sinteticamente. In primo luogo, occorrerà evitare di adottare criteri punitivi nei confronti della proprietà immobiliare non speculativa, condividendo, anzi, tale proprietà e le stesse imprese di costruttori edili nello spirito e nell'alveo della riforma. In secondo luogo sarà necessario superare quei limiti negativi e quelle contraddizioni che pure sono presenti nel disegno di legge, limiti negativi che già questa mattina sono stati posti in rilievo dal nostro collega Todoros, nel corso del dibattito apertosi in Commissione. Essi consistono nella varietà

e contraddittorietà del regime concessorio previsto dal disegno di legge e nelle varie conseguenze economiche che questa varietà e contraddittorietà potrà determinare sul nostro sviluppo economico complessivo; nello aver riservato al patrimonio edilizio esistente una specie di immunità, creando quindi di fronte alla legge una disparità di trattamento per quanto attiene alla stessa proprietà, anche se differenziazioni debbono essere necessariamente, sotto il profilo sociale ed economico, prese in considerazione; nelle conseguenze sull'assetto del territorio che deriveranno dal permanere — se non si modifica questo fenomeno — di una differenziazione di strumenti urbanistici e dall'assenza di tali strumenti in gran parte del territorio nazionale. Tali limiti, infine, sono ravvisabili nelle insidie che — il ministro lo deve riconoscere — esistono nel disegno di legge e che possono provenire dalle norme transitorie che dovranno consentire l'attuazione del provvedimento e dei suoi principi informativi.

Onorevoli colleghi, se non si introdurranno — come dicevo prima — criteri punitivi nei confronti della proprietà immobiliare non speculativa, se questi limiti del provvedimento saranno positivamente, unitariamente e concordemente superati, il disegno di legge presentato dal ministro Bucalossi certamente contribuirà a modificare le strutture produttive del settore dell'edilizia, e colpire la rendita parassitaria, che rappresenta una strozzatura di tutto lo sviluppo economico generale del paese, particolarmente in un momento di crisi economica così grave. Il disegno di legge, infine, insieme con le altre misure da me indicate, consentirà allo stesso settore di uscire dalla drammatica crisi in cui oggi si dibatte e di entrare come punto qualificante in quel piano economico a medio termine la cui elaborazione trova oggi impegnati il movimento di lotta e le forze politiche più responsabili del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.

CUSUMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proroga dei vincoli urbanistici contenuta nel decreto-legge n. 562 è subordinata all'entrata in vigore della legge concernente la edificabilità dei suoli. Ciò, a nostro avviso, rappresenta un dato positivo, che potrà consentire al Parlamento di esami-

nare, discutere ed approvare nel frattempo il disegno di legge relativo alla riforma del regime dei suoli recentemente presentato dal ministro Bucalossi.

Desidero approfittare di questo mio brevissimo intervento sul decreto legge di proroga per fare alcune considerazioni di carattere generale, rinviando le osservazioni più specifiche al momento della discussione del disegno di legge governativo, che già stamane in Commissione lavori pubblici ha iniziato il suo iter.

Devo sottolineare anzitutto che la proroga dei vincoli urbanistici al nostro esame si differenzia dalle altre due proroghe precedenti, che avevano soltanto lo scopo di evitare il caos urbanistico che si sarebbe creato nel paese con la liberalizzazione dei vincoli di piani regolatori generali a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale del 1968. Ma l'attuale proroga ha un senso solo se, in un arco di tempo ragionevolmente breve, che non può essere quello di un anno, il Parlamento approverà il disegno di legge di riforma.

La nuova disciplina sul regime d'uso dei suoli non solo dà una risposta ai problemi sollevati dalla nota sentenza della Corte costituzionale in materia di vincoli urbanistici, ma stabilisce — ecco a nostro avviso il dato rilevante — le premesse che debbono essere alla base di una seria politica di programmazione urbanistica, dotando finalmente il paese di un quadro di riforma urbanistica generale contenente principi e direttive generali, quali le modalità di preparazione dei piani urbanistici, la formazione dei piani comprensoriali, eccetera, nel cui ambito le regioni possano esercitare la loro potestà legislativa, impedendo però la proliferazione della legislazione urbanistica regionale in materia.

Per quanto riguarda il disegno di legge di riforma, è stata da più parti rilevata l'utilità e la necessità di aprire subito in Parlamento e nel paese un ampio dibattito ed un approfondito confronto con tutte le forze attive e progressiste della società italiana, per raccogliere quelle istanze di rinnovamento che già sono presenti nel paese, ma soprattutto per fugare le speculazioni politiche e i timori ingiustificati, per sconfiggere ed isolare quelle forze retrive che, anche all'interno di alcuni partiti, si oppongono alla riforma, perché attestate sulla logica della specula-

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1975

zione edilizia e della rendita fondiaria parassitaria.

Si tratta intanto di verificare la volontà del Governo e dei partiti di attuare veramente questa riforma, utilizzando quindi la proroga dei vincoli urbanistici per dare spazio alla discussione e non allontanarla, o peggio ancora, rinviarla. Questo si sta verificando nei tempi brevi — lo dobbiamo affermare onestamente — anche se alcune perplessità scaturivano dalla lunga proroga dei vincoli urbanistici.

Ecco perché noi socialisti — lo abbiamo affermato stamattina in Commissione — eravamo tentati di chiedere la riduzione da un anno a sei mesi della proroga dei vincoli di piano regolatori generali in considerazione del fatto che — lo affermiamo con molta onestà — la riforma non può non essere considerata anche alla luce dell'attuale quadro politico generale del nostro paese.

Comunque sia, il Governo e le varie forze politiche dovranno uscire allo scoperto e dovranno valutare l'importanza oggettiva di questa riforma, elusa per alcuni decenni, e che introduce nell'ordinamento giuridico italiano una profonda innovazione in materia di diritto di proprietà e di diritto di edificazione, anche se il disegno di legge di riforma, per pudore, non fa espresso riferimento alla netta separazione tra diritto di proprietà e diritto di edificazione, che poi è stata alla base della nota sentenza della Corte costituzionale, che dichiarava illegittimi i vincoli di piano regolatore generale. Tuttavia, la concessione rimane lo strumento giuridico operativo del diritto di edificare con il quale l'ente pubblico controlla l'attività della pianificazione urbanistica del comune.

L'introduzione dell'istituto della concessione a titolo oneroso, il cui contenuto va meglio definito e concretamente articolato soprattutto, nel nuovo rapporto fra interessi pubblici e interessi privati che deve esistere perché si possa parlare di concessione, è una soluzione coerente con la legge n. 865, che già implicitamente introduceva la separazione dei due diritti quando prevedeva che l'indennità di espropriazione fosse rapportata al valore agricolo dell'area; ma non risolve appieno problemi quali la speculazione edilizia, la rendita fondiaria parassitaria, l'indifferenza del proprietario rispetto alla destinazione d'uso dei suoli.

Ecco perché l'istituto della concessione dei suoli deve essere, a nostro avviso (mi

si consenta, onorevoli colleghi, una bestemmia massimalista, ormai diventata tale anche per i compagni comunisti), il primo passo verso una disciplina che contempli lo esproprio preventivo generalizzato, l'equo canone ed il rilancio ed il rafforzamento dell'edilizia abitativa, secondo il « pacchetto » Lauricella di cui al disegno di legge n. 2949 del 1973, che ha avuto larghissimi consensi nel paese, a livello di enti locali, di IACP, di sindacati, di cooperative, e financo a livello dei costruttori che oggi, almeno a parole (l'abbiamo visto alcuni giorni fa nel corso del convegno sui centri storici), dimostrano di essere più avanzati di alcune forze politiche.

È impossibile un rilancio non effimero della politica della casa se non si prevede una programmazione decennale dell'intervento pubblico, l'istituzione di una finanziaria che garantisca un flusso costante di finanziamenti, la ristrutturazione del CER. La legge n. 865 (l'affermava un momento fa il collega Busetto) ha iniziato una grande riforma, che non riguarda solo l'edilizia, ma tutta la vasta problematica dell'assetto territoriale nella sua più rilevante specificazione, che è l'assetto da dare alle aree urbane. Questo argomento è oggi all'attenzione del paese, e rispetto ad esso la legge di riforma del regime dei suoli deve essere collegata ad un piano organico di interventi pubblici nell'edilizia che, sul piano nazionale, faccia riscontro ai piani degli enti locali, ai cosiddetti piani di attuazione dei comuni.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, noi socialisti chiediamo formalmente che congiuntamente con il disegno di legge presentato dal ministro Bucalossi venga discusso il disegno di legge n. 2949, per un piano a lungo termine degli stanziamenti. Questo servirebbe a far sì che la nuova disciplina sulla edificabilità dei suoli avesse una rispondenza immediata, promuovendo un nuovo sviluppo edilizio più stabile e meno esposto alle intemperie di crisi ricorrenti. Certamente mi si potrebbe obiettare che il dibattito politico sarebbe più lungo: esso però sarebbe più comprensibile e più accetto alla gran massa dei cittadini, alla generalità dei cittadini, che hanno fame di case e che non guardano a nuovi istituti giuridici — sia pure di portata storica, non v'ha dubbio — ma a case a prezzi adeguati, sia in proprietà, sia in affitto; a servizi pubblici efficienti e, soprattutto, a città a misura d'uomo.

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni del nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

L'onorevole relatore intende replicare?

PADULA, Relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BUCALOSSÌ, Ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, desidero soltanto ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito e sottolineare che nel decreto in esame è stato fissato il termine di 12 mesi per non offrire spazio a possibili critiche circa presunte intenzioni di coartare la volontà del Parlamento di discutere il più ampio provvedimento riguardante la normativa dell'uso dei suoli.

Dopo aver ascoltato le varie dichiarazioni, ritengo di poter prendere atto della volontà unanime di tutti i gruppi politici di portare rapidamente a conclusione l'esame del disegno di legge generale: il che renderebbe inutile il termine ultimo contenuto nel decreto.

Da parte del Governo l'auspicio è che si possa rapidamente giungere a dare al paese uno strumento in grado, se non certo di risolvere tutti i problemi, di offrire bensì, da un lato, alla mano pubblica una più rigida, pertinente e perentoria possibilità di incidere sulla politica della casa e dei suoli; e, dall'altro, di rispondere all'esigenza, unanimemente riconosciuta, di incentivare l'edilizia, quale volano di una più generale ripresa economica.

All'onorevole Cusumano posso dire che il Governo concorda pienamente sulla necessità di abbandonare queste soluzioni di carattere immediato, adottate sotto la spinta di necessità contingenti, tanto è vero che sono stati destinati all'edilizia, sotto varie forme, 2.600 miliardi. Anche questa somma, però, si tradurrebbe soltanto in un mero « tampono » non in grado di risolvere a fondo i problemi se non fosse affiancata da un piano (che io ritengo debba essere a medio termine) pluriennale che consenta agli imprenditori una certa pro-

grammazione oltre che di addurre a una migliore industrializzazione dell'edilizia, cioè ad una meta ormai imprescindibile se si vogliono ridurre i costi, oggi eccessivamente elevati.

Fatte queste considerazioni ed espresso nuovamente l'augurio che il Parlamento possa rapidamente risolvere tutti questi problemi, non mi rimane che ribadire il mio ringraziamento a tutti i colleghi intervenuti nel dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BELLUSCIO: « Adeguamento della tredicesima mensilità per i pensionati già appartenenti ai corpi di polizia » (4197).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pica ha chiesto di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

« Autorizzazione di spesa per il restauro della certosa di Padula » (1221)

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla IV Commissione (Giustizia):

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena » (4128) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VII Commissione (Difesa):

NICCOLAI GIUSEPPE: « Valutazione della laurea o titolo equipollente ai fini della progressione economica degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e dei corpi militarizzati dello Stato » (4123) *(con parere della I e della V Commissione);*

CONCAS ed altri: « Estensione a favore del figlio o fratello di grande invalido del lavoro delle norme contenute nell'articolo 22, paragrafo 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1975, n. 191, sulla dispensa dalla ferma di leva » (4145) *(con parere della I Commissione);*

alla XII Commissione (Industria):

« Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a superare, per l'anno 1975, i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (4129) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 » (4171) *(con parere della V Commissione).*

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione alle sottoindicate Commis-

sioni permanenti in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

IV Commissione (Giustizia):

Senatori **MARTINAZZOLI** e **DE CAROLIS:** « Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro » *(approvato dal Senato) (4162) (con parere della XI e della XIII Commissione);*

alla V Commissione (Bilancio):

« Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » *(approvato dalla V Commissione del Senato) (4172);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

Senatori **PAPA** ed altri: « Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei » *(approvato dal Senato) (4167) (con parere della V Commissione);*

alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):

« Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di seconda classe » *(approvato dal Senato) (4163) (con parere della V Commissione).*

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Sospendo la seduta in attesa delle conclusioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, attualmente riunita per stabilire l'ordine dei successivi lavori della Camera.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,35.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sono in corso di esame, presso l'altro ramo del Parlamento, i seguenti progetti di legge:

PICCINELLI; BORTOT ed altri; **FOSCHI:** « Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continua-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1975

tivi mensili agli invalidi liquidati in capitale » (già approvato dalla XIII Commissione della Camera) (245-470-793-B);

Senatore BUCCINI: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia »;

Senatori FERRALASCO ed altri: « Modifiche all'articolo 142 e all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardanti il riconoscimento della silicosi ».

Nella fondata ipotesi che dal Senato si addivenga in serata all'approvazione, con modificazioni, di tali progetti di legge, ritengo che essi possano essere deferiti in sede legislativa, derogando altresì ai termini di cui al primo comma dell'articolo 92 del regolamento, alla stessa XIII Commissione permanente (Lavoro) che già li ebbe in esame, con parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione e dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, articolo 52, il deputato De Sabbata in sostituzione del deputato Valori, dimissionario.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 18 dicembre 1975, alle 11:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Discussione del disegno di legge:

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978 (approvato dal Senato) (4094);

— Relatore: Erminero.

3. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 (approvato dal Senato) (4131);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (approvato dal Senato) (4132);

— Relatore: Ferrari-Aggradi.

4. — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Senatori VIVIANI e COPPOLA: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (approvato dal Senato) (3673-ter) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione);

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (approvato dal Senato) (4164).

5. — Svolgimento delle interpellanze Ferri Mario (2-00738) e Pochetti (2-00739) sul piano di investimenti dell'INAIL.

6. — Interrogazioni.

7. — Discussione delle proposte di legge:

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— Relatore: Truzzi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMINI ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMIGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (3242); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

9. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare pro-

gressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie di stampa secondo le quali la Commissione CEE propone di cambiare il sistema e le modalità di corresponsione dell'integrazione di prezzo di grano duro e di globalmente ridurre l'ammontare. Secondo le precitate notizie l'integrazione dovrebbe essere corrisposta per ettaro ed in percentuale decrescente, sino alla sua totale eliminazione, rispetto alle rese crescenti per ettaro.

Tale criterio, se attuato:

1) penalizzerebbe i cerealicoltori più capaci che scontano altissimi costi di produzione per produrre maggiori quantitativi in quanto frutto di speciali operazioni colturali costosissime, quali le arature profonde, l'erplicatura, il livellamento del terreno, l'impiego di sementi elette o selezionate, le concimazioni forzate in presemina ed in copertura, il diserbo ed altre particolari pratiche colturali, mentre le rese minori normalmente dipendono da coltivazioni alquanto sommarie. Specialmente le concimazioni forzate, principale fattore di alte rese, comportano il gravosissimo rischio della completa perdita del prodotto in condizioni climatiche avverse quali la siccità o le persistenti piogge, per cui solo la prospettiva di un elevato realizzo, capace di compensare i danni delle annate avverse, può incoraggiare i cerealicoltori ad affrontare l'alea di una coltivazione spinta;

2) con l'eliminazione delle non più convenienti cennate operazioni colturali speciali, diminuirà la complessiva quantità di grano

duro prodotto con la conseguente maggiore importazione di frumento duro e con un notevole aumento del passivo della bilancia dei pagamenti;

3) i prezzi del grano duro si attesteranno sui livelli maggiori, ossia su quelli richiesti dai cerealicoltori esclusi dal beneficio dell'integrazione, così vanificando uno degli scopi della politica agricola comune, ossia quella di assicurare ai consumatori derrate alimentari a prezzi convenienti. (5-01204)

DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale sia allo studio un disegno di legge diretto a permettere la tolleranza o la miscela di farina di grano tenero, nella misura del 3 per cento, nella confezione delle paste alimentari. Tale deprecabile provvedimento è assolutamente ingiustificabile perché si presterebbe a frodi legalizzate in quanto:

1) la presenza di grano tenero nei grani duri è del tutto scomparsa in seguito all'impiego di sementi elette o selezionate nelle operazioni di semina;

2) in ogni caso, l'eventuale presenza di farina di tenero può venire del tutto eliminata, durante le operazioni di confezione della pasta, mediante l'impiego di perfezionati crivelli che separano la semola di grano duro dalla parte farinosa, questa disperdendo;

3) l'eventuale autorizzazione o tolleranza legalizzerebbe la pratica speculativa della miscela di intere partite di grano duro con grano tenero sia pure in limitate percentuali, ma consistenti in quantità se rapportate ai grossi quantitativi di grano duro pastificato; così permettendo illeciti guadagni scaturenti dalla rimarchevole differenza di prezzo tra il grano duro e quello tenero. (5-01205)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero che il preside dell'istituto « Don Sturzo » di Castellammare di Stabia abbia assunto una intransigente posizione fin dal primo giorno dell'entrata in vigore dei decreti delegati, senza tenere in alcun conto i suggerimenti ed i deliberati del consiglio d'istituto, atteggiamento che avrebbe creato una situazione veramente deplorevole e di tensione che potrebbe sfociare nelle dimissioni del consiglio d'istituto;

e se ciò risponde al vero, se si ritengano opportuni provvedimenti per bloccare atteggiamenti ed iniziative che costituiscono veri e propri abusi di potere, tali da compromettere il regolare funzionamento degli organi elettivi previsti dai decreti delegati. (4-15637)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la delegazione degli enti — costituita con suo decreto in data 12 settembre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 27 e 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — ad interrompere le trattative con le organizzazioni sindacali.

Ciò appare tanto più grave, in quanto la interruzione delle trattative è stata determinata dall'inopportuno, intempestivo ed indebito intervento della Presidenza del Consiglio, dopo la sottoscrizione — da parte dei rappresentanti della delegazione e delle organizzazioni sindacali — di un « preambolo » e la formulazione di un'ipotesi di accordo.

In questo contesto, appaiono evidenti le non lievi responsabilità sia della delegazione — in quanto con la propria decisione ha ignorato la funzione ed il ruolo contrattuale che la legge le assegna — sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto con i suoi interventi ha disatteso e contraddetto lo spirito e la lettera della citata legge n. 70.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se ritenga utile e necessario — per sanare una annosa e gravissima situazione

morale ed economica che può e deve trovare una giusta e non più dilazionabile soluzione — sollecitare la delegazione affinché riprenda immediatamente le trattative con le organizzazioni sindacali e, come per legge, sottoponga alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del tesoro ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale « l'ipotesi di accordo raggiunto ».

(4-15638)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi della « imperfezione che pure nel 1974 si è riscontrata nella classificazione di molte voci di spesa da parte dell'Amministrazione », come ha affermato la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1974. « In particolare », ha aggiunto l'organo di controllo « la portata di tale imperfezione, nei casi che il tempo a disposizione ha consentito di individuare specialmente per le voci di livello inferiore di diversi aggregati, ha sconsigliato dall'allegare anche alla presente relazione le elaborazioni di dettaglio che sono state predisposte sulla base delle scritture meccanografiche apprestate dall'Amministrazione (e che restano comunque disponibili presso la Corte); ritenendosi, fra l'altro, ancora sufficientemente indicativi gli ordini di grandezza risultanti dalle elaborazioni allegate alla precedente relazione ». Ciò che fornisce all'interrogante occasione per sottolineare nuovamente l'esigenza, da un lato, di una più sollecita definizione dei conti di ciascun esercizio finanziario, anche per il notevole grado di provvisorietà che al momento continuano a presentare i dati contenuti nella *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* pubblicata in marzo, al confronto con i dati definitivi della gestione; dall'altro, di una maggiore accuratezza nella classificazione e codificazione delle voci di bilancio, elemento indispensabile per consentire una rappresentazione puntuale della gestione, necessaria ai fini del controllo parlamentare.

(4-15639)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per avere notizie sulla nomina del nuovo sovrintendente al teatro dell'Opera di Roma e per sapere quali motivi abbiano impedito la nomina a sovrintendente del detto teatro del

regista Orazio Costa, ritenuto all'unanimità, quando il suo nominativo fu proposto dai dirigenti della DC romana, il personaggio più idoneo come serietà professionale e capacità artistica. (4-15640)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se ritenga utile in un periodo tanto grave di congiuntura tentare di frapporre ostacoli di sorta verso quei cittadini che si recano abitualmente nel Principato di Monaco a giocare cifre ingenti esportate illegalmente nel casinò di Montecarlo;

anche se risulti a vero che nel suddetto casinò ed in altre case da gioco della Costa Azzurra, siano stati accordati alla moglie di un noto editore di giornali che conducono rabbiose campagne moralizzatrici, come sostengono taluni giornali, crediti tali da limitare ad un massimo di 10 milioni al giorno le eventuali perdite;

infine, se in presenza di queste notizie giornalistiche, il Ministero voglia disporre, data anche la grave congiuntura nel nostro paese, di una inchiesta e un controllo diretti ad accertare chi siano questi parassiti, che attualmente vanno all'estero a dilapidare denaro magari non pagando contemporaneamente imposte idonee e proporzionali allo Stato italiano. (4-15641)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione per servizio riguardante l'ex militare Parrella Damiano nato il 14 dicembre 1940 residente in Salerno alla via Davide Galdi n. 9.

Il Parrella è titolare del libretto di pensione n. 4869584.

A seguito di visita collegiale al Parrella è stata assegnata, e attende gli assegni relativi, la terza categoria, a vita, di pensione. (4-15642)

BIAMONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato del grave disordine esistente nell'ANSI (Associazione nazionale scuola italiana) di Salerno a causa di una gestione clientelare, autoritaria e disordinata. L'associazione manca di un qualsiasi organo di direzione amministrativo e didattico per cui si verifica fra l'altro l'assurdo episodio di

un maestro elementare comandato (presso un inesistente centro) per curare il rapporto scuola-famiglia il quale invece, non si sa con quale titolo e competenza, dirige e gestisce, con criteri padronali, la scuola magistrale per maestre d'asilo.

Il disordine didattico e amministrativo nonché gli abusi di chi ha trasformato l'ANSI in strumento di potere personale e clientelare hanno turbato fortemente l'opinione pubblica che esige una severa urgente inchiesta allo scopo di restituire l'ANSI ai compiti d'istituto con una gestione democratica. (4-15643)

FAENZI, DI GIULIO, BONIFAZI, CIACCI E TANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno garantire il finanziamento dei progetti esecutivi, elaborati dall'ente di sviluppo, di completamento di alcuni stralci di opere dell'acquedotto del Fiora.

In particolare ci si riferisce al completamento delle opere di approvvigionamento idrico di Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo Stefano attraverso la utilizzazione del pozzo del Pitorsino per un importo complessivo, compresa la revisione dei prezzi, di lire 1.740.000.000; della captazione e utilizzazione delle acque della sorgente « galleria bassa » di Santa Fiora, per un importo di lire 363.000.000; della captazione e utilizzazione della sorgente « la Nova » per la integrazione delle dotazioni di acqua del Ramo Meridionale, come previsto anche dal piano generale degli acquedotti, per un importo complessivo di lire 3.650.000.000; del raddoppio del condotto dorsale nei comuni di Semproniano e Scansano per un importo di lire 2.220.000.000; del completamento della condotta per Vetulonia per un importo di lire 37.000.000 e di altre somme integrative per una spesa generale di 8 miliardi, 590 milioni e 910 mila lire.

Tali opere rivestono particolare urgenza per assicurare il normale rifornimento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto del Fiora e potrebbero favorire l'occupazione per alcune centinaia di operai di zone economicamente depresse. Per queste ragioni dovrebbero essere comprese nel pacchetto delle misure anticongiunturali e comunque rapidamente finanziate ricorrendo anche ai normali stanziamenti di bilancio. (4-15644)

IPPOLITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere la vertenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico, dopo la interruzione delle trattative per il primo contratto triennale, che secondo il disposto della legge 6 marzo 1975, n. 70, dovrebbe avere decorrenza dal 1° ottobre 1973.

In particolare, chiede di conoscere se opportune disposizioni alla delegazione degli enti di diritto pubblico incaricata delle trattative possano evitare un aggravamento della vertenza con i lavoratori del settore, che si ripercuoterebbe inevitabilmente sui lavoratori di tutte le categorie in pensione, in cassa integrazione ed in disoccupazione.

(4-15645)

GIOMO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali atteggiamenti intendano prendere nei confronti della FAO — organizzazione dell'ONU — che ha deciso di recente di estendere la sua assistenza alimentare, già riservata ai paesi sottosviluppati, anche ai cosiddetti « movimenti di liberazione nazionali » che operano in molti Stati contro i legittimi governi mediante operazioni di terrorismo, guerriglia e violenza politica.

Ciò indubbiamente finisce col favorire i pericoli per la libertà dei popoli e di dittature, il che conferma ancora una volta che l'ONU e le organizzazioni da essa dipendenti debbono considerarsi praticamente strumento di eversione e di turbamento.

(4-15646)

ALIVERTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che l'apposita commissione ministeriale ha di recente invitato il signor Giovanni Frigerio, già titolare della sala cinematografica « Manara » in Barzanò (Como), chiusa al pubblico dall'agosto 1971, a presentare, entro otto mesi dalla data di notifica di tale decisione, la documentazione necessaria per realizzare un nuovo esercizio, pena la revoca del nulla-osta, rinviando inspiegabilmente l'esame di merito, di cui esistevano i presupposti (istruttoria formale o pareri delle autorità provinciali);

considerato che lo stesso signor Frigerio aveva già esperito tutte le ricerche per trasferire l'esercizio, dichiarando in un primo tempo di volerlo ubicare in via del-

la Cappelletta, mappale n. 26, area che risultò classificata come « zona rurale », e successivamente nella zona contrassegnata dal mappale n. 1376, destinata invece a « servire esclusivamente ad uso parcheggio autoveicoli »: soluzioni quindi entrambe non realizzabili;

constatato che, nonostante i ripetuti interventi dell'interrogante affinché fossero frustrate le manovre chiaramente dilatorie messe in atto per differire la soluzione del problema, non si è ritenuto di tener conto dell'evidente intenzione di non pronunciarsi sugli atti acquisiti, cosa poi effettivamente accaduta —

se reputi urgente disporre per una inchiesta e per la immediata riconvocazione della commissione, allo scopo di annullare la precedente delibera, di revocare il nulla-osta di agibilità, di indagare su eventuali responsabilità personali o collegiali in ordine ad un atteggiamento omissivo, i cui risultati evidenziano la prevalente scelta di un interesse privato rispetto agli scopi di pubblica utilità, che l'amministrazione dello Stato è tenuta a perseguire in via preliminare ed in modo tassativo. (4-15647)

BARDELLI E ZAFFANELLA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti prevede uno stanziamento di 20 miliardi all'anno fino al 1980 — quali sono le ragioni per le quali il Ministero del tesoro, eludendo il preciso disposto della legge predetta, non ha provveduto negli esercizi 1973, 1974 e 1975 alla assunzione dei mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per complessivi 60 miliardi e alla conseguente ripartizione della somma alle Regioni tramite il CER.

Per sapere, inoltre, se il Ministro del tesoro intenda provvedere ed entro quali tempi agli adempimenti di carattere finanziario di cui alla citata legge n. 1676 del 1970 e se il Ministro dei lavori pubblici intenda a sua volta predisporre il programma per i prossimi anni fino al 1980 in modo da consentire alle Regioni e agli Istituti autonomi case popolari di avviare tutte le occorrenti procedure per accelerare l'esecuzione delle opere relative.

(4-15648)

BIAMONTE E DI MARINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere —

premesso che le fabbriche della provincia di Salerno sono ormai tutte, o quasi tutte, chiuse o nella migliore delle ipotesi con le maestranze in cassa integrazione a zero ore (industria della pastificazione, molitoria, ceramica, metallurgia, trasformazione, tabacco, ecc.);

considerato che gli investimenti « garantiti » per l'insediamento della SIR nella piana del Sele (Eboli) si allontanano sempre più nel tempo e tanto tra l'indignazione, legittima, delle masse popolari —

in relazione ai precisi impegni assunti direttamente e personalmente dal Ministro dell'industria di fronte alle maestranze e ai sindacati quali sono i risultati, in concreto, per le commesse da affidare alla « Landis e Ghiri » e alla « Marzotto-sud » con sede in Salerno al fine della ripresa produttiva delle aziende interessate che, ancora oggi, minacciano massicci licenziamenti. (4-15649)

PASCARIELLO, FOSCARINI, REICHLIN, STEFANELLI E ANGELINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza:

1) che nel comune di Calimera (Lecce) le fabbriche Cemer (ceramiche) e Socem (infissi in alluminio anodizzato, manufatti in ferro, cemento e pomice) hanno deciso unilateralmente il licenziamento di 47 lavoratori (27 la Cemer, 20 la Socem) e che le maestranze, per la difesa del posto di lavoro oltre che per il saldo di competenze da tempo maturate e non ancora riscosse, sono entrate in sciopero;

2) che le trattative tra aziende e sindacati presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce non hanno approdato alla conclusione della vertenza per cui, aumentata la tensione, gli operai hanno deciso l'occupazione delle fabbriche;

3) che il consiglio comunale di Calimera, riunitosi il 12 dicembre 1975 in seduta straordinaria, ha votato all'unanimità un ordine del giorno con cui si definisce irrinunciabile la condizione posta dai sinda-

cati per la continuazione delle trattative — cioè che intanto debba essere ritirata la procedura per il licenziamento — e si impongono le forze politiche a compiere una analisi approfondita della condizione e gestione delle due aziende anche al fine di accertare l'origine del loro stato di indebitamento.

Per sapere quali iniziative i Ministri competenti intendano adottare per risolvere positivamente per i lavoratori le vertenze in atto, considerato il grave stato di crisi nel quale versa l'economia meridionale e della provincia di Lecce in specie, e per consentire alle due aziende di corrispondere ai lavoratori le competenze già maturate (fino a tre mesi di salari arretrati, oltre le spettanze per la Cassa integrazione guadagni).

Per sapere quali iniziative infine intendano prendere per sbloccare la situazione di indebitamento della Cemer tramite l'erogazione del finanziamento di 900 milioni di cui alla pratica avviata fin dal gennaio 1974 con l'Isveimer a copertura di lavori di ampliamento interamente eseguiti.

(4-15650)

DE VIDO VICH. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che alcune direzioni provinciali del tesoro non effettuano i mandati di pagamento a favore di cancellieri, segretari e coadiutori dattilografi giudiziari per la liquidazione dei proventi di cancelleria inerenti il periodo 1° gennaio-24 novembre 1973 (versati in un primo momento e, successivamente, trattenuti in sede di conguaglio dell'assegno perequativo) e ciò nonostante il Ministro di grazia e giustizia abbia autorizzato con propria circolare il pagamento delle somme dovute.

L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti intenda urgentemente assumere per evitare il perpetuarsi della lamentata disparità di trattamento tra appartenenti alla medesima amministrazione dello Stato.

(4-15651)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che il Ministro avrebbe predisposto un provvedimento di sospensione cautelativa dalle funzioni nei confronti del rettore dell'università di Lecce onorevole Codacci-Pisanelli indiziato dall'autori-

tà giudiziaria dei reati di peculato continuato, omissione di atti di ufficio, interesse privato nella pubblica amministrazione e responsabile, come è risultato da inchieste ministeriali, di gravi irregolarità nella gestione dell'ateneo. (4-15652)

SANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

non essendo l'organico dei professori universitari ordinari sufficiente per ricoprire il numero delle cattedre e degli insegnamenti impartiti nelle varie università italiane, queste provvedono al loro regolare funzionamento affidando insegnamenti ufficiali anche a docenti non di ruolo mediante incarichi annuali. Tali incarichi, che un tempo erano conferiti prevalentemente a liberi docenti, vengono ora conferiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1973 n. 766, ad assistenti di ruolo, a liberi docenti o a studiosi della materia. I liberi docenti, ancor più degli assistenti di ruolo che non hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento universitario, offrono serie garanzie per la loro preparazione, per la loro competenza e per la loro capacità didattica. A differenza dell'assistente ordinario, che ha superato un concorso bandito dalla facoltà ed è stato giudicato meritevole di ricoprire il posto assegnatogli da una commissione presieduta dal professore ufficiale della materia, anche se incaricato, e da altri due professori della facoltà, il libero docente è fornito di titolo legalmente abilitante all'insegnamento universitario che ha conseguito mediante pubblico esame a carattere nazionale. Sottoposto a giudizio di una commissione costituita da quattro professori ordinari e da un libero docente nominati dal Ministro della pubblica istruzione su parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ciascun candidato alla libera docenza ha dovuto sostenere una discussione sui titoli presentati ed una « prova didattica » su un argomento assegnatogli con 24 ore di anticipo. Sul risultato della prova — il superamento della quale conferiva l'abilitazione all'insegnamento universitario — ha giudicato questa commissione la quale si è pronunciata anche, con motivato giudizio, sulle pubblicazioni presentate da ciascun candidato e, prima di dichiarare abilitati alla libera docenza coloro che ave-

vano superato l'esame, il Ministro della pubblica istruzione doveva sentire la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione chiamata ad esprimere il suo parere sulla regolarità degli atti compiuti dalla commissione esaminatrice. L'abilitazione alla libera docenza veniva conferita per la durata di un anno e poteva essere confermata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su deliberazione della facoltà che doveva accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio. Lo svolgimento dell'esame e l'iter per ottenere la conferma nella abilitazione alla libera docenza costituiscono — per chi tale titolo ha conseguito — garanzie inoppugnabili sulla serietà e sulla capacità dei liberi docenti i quali, d'altra parte, hanno sempre dimostrato di essere nelle condizioni di svolgere degnamente e proficuamente i compiti assegnati ai professori universitari ordinari, tanto che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766, sono stati stabilizzati nell'insegnamento ricoperto, fino all'entrata in vigore della tanto attesa riforma universitaria;

poiché il numero degli studenti iscritti ai vari corsi universitari è tale da consigliare il rapido ed immediato ampliamento dell'organico dei professori universitari di ruolo;

poiché non sono stati ancora espletati i concorsi a 2.500 professori di ruolo da conferirsi, ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 766 del 1973, entro l'anno accademico 1973-74, né sono stati ancora banditi i concorsi che, ai sensi del citato articolo 4 della legge 30 novembre 1973 n. 766, si sarebbero dovuti espletare entro gli anni accademici 1974-75 e 1975-76;

poiché non è consigliabile ripetere gli errori in cui si è incorso nell'espletamento di alcuni concorsi conclusi, seguendo le nuove norme introdotte dalla legge n. 766 del 1973 in quanto alcune commissioni esaminatrici dei concorsi a professore universitario di ruolo banditi con decreto ministeriale 24 maggio 1974 non avrebbero svolto il loro compito in quel clima di serenità e di obiettività che era nello spirito dei provvedimenti urgenti nel 1973 suscitando legittime preoccupazioni in chi ha interesse al buon andamento della vita e dell'insegnamento universitario;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1975

doverosa è la sistemazione definitiva degli incaricati stabilizzati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 766 del 1973;

poiché sarebbe assurdo ignorare la posizione dei docenti che, abilitati all'insegnamento universitario a seguito della conseguita libera docenza, hanno dedicato e dedicano la loro attività all'insegnamento universitario con il massimo scrupolo e con profonda dedizione in nulla demeritando —

se — al fine di regolarizzare il funzionamento delle università italiane ed adeguare l'organico dei professori universitari ordinari al numero sempre crescente degli studenti iscritti ai vari corsi universitari — ritengano mettere allo studio un provvedimento per il quale i docenti universitari stabilizzati nell'incarico ricoperto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580 convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766, siano essi liberi docenti confermati, liberi docenti non ancora confermati, cultori della materia o assistenti universitari di ruolo e che abbiano nell'ultimo biennio pubblicazioni che testimoniano la loro attività scientifica siano, se dichiarati idonei dai professori ordinari della facoltà cui appartengono, inquadrati nei ruoli dei professori universitari con la qualifica di straordinari nella classe iniziale di stipendio mantenendo, agli effetti della carriera e della pensione, l'anzianità maturata con l'incarico.

(4-15653)

GIOVANNINI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, NICCOLAI CESARINO E NICCOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

1) che il Governo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, accolse, come raccomandazione, l'ordine del giorno, presentato, unitariamente, dai gruppi DC, PCI, PLI, PSI e PRI, con cui veniva chiesto al Governo medesimo l'impegno « a provvedere, entro e non oltre il 30 giugno 1976, alla definitiva liquidazione e corresponsione delle somme ancora dovute per restituzione di imposta generale sull'entrata », sui prodotti esportati;

2) che a circa tre mesi di distanza non si riscontra l'avvio di un sostanziale miglioramento nel servizio dei rimborsi sud-

detti, mentre persiste notevole disagio economico-finanziario nelle imprese esportatrici, specialmente in quelle manifatturiere e di limitate dimensioni, anche a carattere artigianale —

se non ritenga ancora giunto il momento di mettere le competenti intendenze di finanza nelle condizioni operative più idonee, per far sì che il suddetto servizio rimborsi IGE-export proceda più speditamente e si concluda definitivamente entro il predetto termine del 30 giugno 1976.

(4-15654)

ALIVERTI, BORGHI, CALVETTI E LURASCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave violazione dei fondamentali diritti civili commessa dal sindaco di Casargo (Como), vietando al parroco di Indovero e Narro, don Antonio Brunello, l'accesso alla Casa del pensionato di Narro e di conseguenza non consentendo allo stesso di esercitare il proprio ministero attraverso l'assistenza religiosa agli ospiti dell'istituto;

se sia a conoscenza che il tribunale amministrativo regionale, investito della questione, in data 24 settembre 1975 emetteva ordinanza di sospensione e, ciononostante, l'autorità comunale rinnovava l'ordinanza colla grave conseguenza di privare per altri quattro mesi i parrocchiani ospiti dell'istituto dell'assistenza religiosa;

se ritenga tollerabile tale grave atto di intolleranza religiosa e quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire il regolare svolgimento del ministero sacerdotale a chi ne è gerarchicamente investito.

(4-15655)

PATRIARCA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere con urgenza le determinazioni in ordine alla vertenza Angus, la fabbrica di gomma di Casavatore chiusa da oltre 5 mesi e per la quale invano i sindacati, le forze politiche e le amministrazioni locali reclamano una soluzione che preservi dalla disoccupazione gli oltre trecentocinquanta dipendenti. La vicenda dell'Angus se lasciata senza soluzione può essere l'elemento scatenante di azioni di sfiducia verso i pubblici poteri, aggravando le tensioni che si sono accese nell'area napoletana.

(4-15656)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui alla professoressa De Meo Gnocchi Maria, insegnante di educazione fisica di ruolo ordinario, in servizio a Piacenza, immessa nei ruoli fin dal 1971-72 retribuita dal locale ufficio del tesoro non è ancora stato effettuato il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della carriera; determinando con un ritardo che ormai si protrae dal 1° ottobre 1972 con un grave danno economico e morale anche nei confronti di altri colleghi parimenti retribuiti dal locale ufficio del tesoro e con una minore anzianità di servizio. (4-15657)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato nel provveditore agli studi di Piacenza — dottor Carlo Setti — un silenzio protrattosi per mesi alle istanze e agli esposti della professoressa Cassinelli Paola, insegnante di lettere nella scuola media di Borgonovo di Piacenza — così da renderle difficile l'esercizio del proprio diritto di impugnare al tribunale amministrativo regionale il mancato superamento del periodo di prova;

per conoscere i motivi in base ai quali lo stesso provveditore non ha acconsentito, nonostante precise richieste, alla stessa insegnante di beneficiare, ai fini del superamento del periodo di prova, della possibilità prevista dalla circolare ministeriale del 1° agosto 1975, n. 219, consentendole così di recuperare i pochi giorni mancanti al raggiungimento dei 180 giorni di servizio previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. (4-15658)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui per il corso di teologia e pastorale (rivolto a laureati e diplomati) tenutosi presso il Collegio Alberoni di Piacenza quantunque sia durato 7 mesi annui per un biennio con 150 lezioni di 5 ore ciascuna, e con prove finali sia scritte che orali, non sia prevista una valutazione ai fini del conferimento incarichi e supplenze nella scuola media; benché per un analogo corso di durata di molto inferiore e richiedente un impegno minore, rivolto questo a giovani maestre, in parte ben ridotto dello stesso tema si sia assicurato un punteggio.

È iniquo trattamento diverso per giovani e lavoratori che si impegnano professio-

nalmente per una maggiore qualificazione didattica.

Per conoscere altresì se non ritenga opportuno concedere anche per il primo corso il riconoscimento ministeriale, necessario ai fini del punteggio, così come è stato concesso per il secondo dei casi. (4-15659)

MOSCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso come si rileva da notizie di stampa che il presidente del Consiglio dei consulenti del lavoro è stato rinviato recentemente a giudizio dal tribunale di Roma per una serie di reati compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; considerato inoltre, che in precedenza il suddetto è stato condannato per condotta antisindacale ai danni dei lavoratori dell'ente da lui presieduto — quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere nei confronti del presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (ENPALC), nonché nei confronti degli altri eventuali responsabili. (4-15660)

BASLINI E ORLANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui, malgrado l'atteggiamento e le direttive in contrario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, siano in attività oltre 150 stazioni trasmettenti locali radiofoniche e televisive.

Gli interroganti vorrebbero in particolare sapere se in seguito alle numerose assoluzioni di esercenti privati di radio e televisione pronunciate dalla magistratura, oltre a dissequestri e rinvii alla Corte costituzionale, le autorità competenti non si predispongano ad elaborare un'adeguata regolamentazione, con interpretazioni aggiornate e coerenti con quelle della magistratura, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sicché i privati siano posti in condizioni di sapere quali siano i loro diritti e i loro doveri nell'adempimento all'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libera manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo. (4-15661)

SKERK. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'insostenibile situazione in cui versa l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Galvani » di Trieste

determinata da numerose carenze e deficienze nelle quali le singole sezioni sono costrette ad operare. Detta situazione che si trascina da anni, e che è stata più volte senza alcun esito denunciata alle competenti autorità da parte degli studenti e dal collegio dei docenti, ha provocato negli stessi una forte agitazione. Infatti gli studenti hanno da parecchi giorni occupato la scuola ed organizzato cortei e manifestazioni di protesta per le vie cittadine. Con gli stessi solidarizzano le altre scuole italiane e slovene delle province di Trieste e Gorizia. Tra l'altro chiedono più aule e la concentrazione delle stesse possibilmente in unico edificio; chiedono affinché il laboratorio di analisi chimiche sia reso più efficiente e dotato di misure di sicurezza; un migliore rifornimento dei materiali necessari per le officine dei meccanici, dei radiotelegrafisti e degli odontotecnici, ecc. Nella peggiore situazione si trovano gli studenti della sezione slovena, i quali, tra l'altro, chiedono l'istituzione della IV e V classe ed una direzione didattica autonoma. La migliore soluzione per questi ultimi sarebbe l'istituzione dell'istituto tecnico-industriale con lingua d'insegnamento slovena per la apertura del quale sta lottando da molti anni la minoranza nazionale interessata.

L'interrogante pertanto chiede al Ministro se ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza e risolvere nel migliore dei modi possibile i problemi che pongono gli studenti ed i docenti dell'istituto professionale « Galvani » di Trieste. (4-15662)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di dover disporre l'istituzione in provincia di Reggio Calabria, possibilmente a Villa San Giovanni, di una scuola nautica, stante che numerosi studenti reggini — andando incontro a tutte le intuibili difficoltà, non escluse quelle d'ordine economico — si recano quotidianamente a Messina, per frequentare l'Istituto nautico di quella città. (4-15663)

ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui la commissione edilizia del comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, non viene mai convocata dal sindaco per l'esame dei numerosi progetti edilizi giacenti presso l'ufficio tecnico del comune.

Per sapere se non ritenga di dover prendere le opportune iniziative, intervenendo

presso gli organi competenti al fine di sbloccare l'assurda situazione, che pare sia da imputare a contrasti tra uomini e forze della locale maggioranza di centro-sinistra. (4-15664)

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che presso la stazione ferroviaria di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, non viene effettuata, dalle ore 6,14 alle 9,45 di ogni giorno, alcuna fermata di treni da e per Reggio.

Per sapere — dal momento che molti viaggiatori « pendolari » (insegnanti, lavoratori, studenti, ecc.) fruiscono giornalmente della detta stazione — se ritenga opportuno ed urgente eliminare il lamentato inconveniente, disponendo la fermata dei treni, in transito nel detto orario, nella stazione di Palizzi. (4-15665)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che presso il liceo-ginnasio « Visconti » di Roma è stato diffuso, nei giorni scorsi, tra gli studenti, da parte di un cosiddetto « collettivo unitario » un questionario, presentato come « proposta dibattito per i prossimi collettivi », nel quale ricorrono termini ed espressioni inqualificabili, attraverso cui si vuole, a livello giovanile, incidere negativamente su principi e valori d'ordine morale e religioso, presentando, tra l'altro, la famiglia come momento negativo di un processo di evoluzione individuale e sociale.

Per sapere se ritenga che siffatto episodio, non certamente isolato, sia da collocare in un contesto di permissivismo e di acquiescenza, quale è quello che si riscontra nella scuola « Visconti », laddove, da parte della presidenza, si eccede in fatto di permessi e di autorizzazioni per assemblee e collettivi, che, oltre a dar vita ad un clima di violenza e di intimidazione, vengono a pregiudicare ogni seria e proficua attività didattica.

Per sapere infine se ritenga di dover intervenire sperando una tempestiva indagine, volta ad appurare le responsabilità con la conseguente adozione di adeguati provvedimenti, impedendo, nel contempo, che — come ha riportato un quotidiano romano — il contestato questionario venga diffuso in tutte le scuole con le intuibili deleterie conseguenze in ordine soprattutto ai rapporti tra gli studenti e le loro famiglie. (4-15666)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere quali interventi e provvedimenti il Ministro intenda prendere nei confronti del maggiore Gianalfonso D'Avossa il quale nel corso di un convegno interno del partito socialista italiano, al quale si accedeva esclusivamente per inviti, provocava un increscioso e deplorevole incidente pretendendo di esercitare sue presunte funzioni nell'ambito del convegno.

« Il comportamento del maggiore D'Avossa, il quale era in borghese, provocava un clima di forte tensione per le ingiuriose espressioni adoperate per il metodo surrettizio con il quale si era introdotto nella sala per la ostinazione nel rifiutare l'invito della presidenza a rispettare l'andamento dei lavori.

« Alla sua ostinazione, che ha portato evidente offesa alla dignità delle forze armate prima ancora che alla presidenza, ha trovato riscontro il dignitoso comportamento di tutta l'assemblea.

(3-04172) « **MANCINI GIACOMO, BALZAMO, GUADALUPI, SAVOLDI, ORLANDO, ZAGARI, VENTURINI** ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se, date le polemiche sollevate sul recente organigramma delle cari-

che lottizzate alla RAI-TV, non ritenga suo dovere mettere allo studio un provvedimento che preveda l'elezione di un comitato centrale degli utenti da eleggere in ogni provincia in base al contratto di utenza e per corrispondenza; se ritenga cioè anche il Governo che l'unica voce assente, veramente assente, nel consiglio di amministrazione della RAI sia quella dei tele-utenti, che invece come esclusivi contribuenti dovrebbero essere la voce preminente.

(3-04173)

« **COSTAMAGNA** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è al corrente che in questi giorni è in atto nelle caserme italiane una massiccia operazione di pesanti provvedimenti disciplinari contro militari democratici.

« Se risponde al vero che si è proceduto all'arresto di quattro soldati a Monguelfo, tre a Codroipo, uno ad Alessandria, due ad Udine e di 12 a Mestre tra cui quello del sergente di marina Raffaele Federici in servizio all'eliporto di Luni e quello di un marinaio già congedato ed arrestato dai carabinieri del suo paese.

« Se ritenga il Ministro che questi provvedimenti punitivi tendano ad esasperare la già difficile situazione all'interno delle forze armate alterando il naturale e democratico corso del dibattito sulla riforma del regolamento di disciplina militare e soprattutto creando uno stato permanente di artificiosa tensione all'interno delle forze armate.

(3-04174)

« **BALZAMO, DI VAGNO, SAVOLDI, ORLANDO** ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione ai gravissimi fatti che si riassumono e che, complessivamente, si esprimono nella calcolata e voluta o, comunque, oggettiva convergenza tra il generale dei carabinieri Dino Mingarelli, i magistrati del distretto della corte d'appello di Trieste, dottor Antonio Pontrelli (procuratore generale); dottor Raul Cenisi (già giudice istruttore presso il tribunale di Gorizia ed ora magistrato della corte d'appello di Trieste); dottor Claudio Coassin e dottor Alessandro Brenci (sostituti procuratori della Repubblica in Trieste); dottor Sergio Serbo (giudice istruttore in Trieste), da una parte, e i reali autori dell'attentato terroristico noto come "strage di Peteano" (verificatosi il 31 maggio 1972 in Peteano di Sagrado).

« Chiedono altresì di interpellare:

il Ministro di grazia e giustizia per avere da lui relazione in ordine alla situazione processuale relativa alle denunce presentate nei confronti dei magistrati;

il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa per conoscere quali provvedimenti espulsivi nei confronti del generale Gino Mingarelli e di coloro che con lo stesso hanno collaborato nei delitti, siano stati assunti;

il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere se il Governo intenda agire con la massima severità nei confronti dei funzionari che hanno violato la legalità costituzionale repubblicana;

il Presidente del Consiglio dei ministri e per esso il Governo per sapere se si intenda procedere al fine di individuare i reali autori dell'attentato terroristico noto come "strage di Peteano" che ha provocato la morte di tre carabinieri;

il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa per conoscere quali indagini conoscitive essi intendano svolgere nei confronti del Servizio informazione difesa, per l'attività di professione che tale istituzione ha svolto nei confronti dei reali attentatori, disponendo ed ordinando la sospensione del-

le indagini nei confronti della cellula nazi-rivoluzionaria di Udine.

« Gli interpellanti chiedono di sapere se si sia valutato che la calcolata e voluta o comunque oggettiva convergenza tra i funzionari menzionati (e di altri con gli stessi collaboratori) e gli appartenenti alle cellule nazifasciste non ha soltanto contenuto ideologico ma, altresì, si è estrinsecata in uno dei più gravi episodi di deviazione delle istituzioni, di cui si abbia conoscenza.

« I menzionati funzionari delle istituzioni, infatti, al fine di praticare la politica del pericolo eversivo "di sinistra", al fine di concedere la impunità ai reali attentatori, al fine di giustificare la omissione di indagine in ordine alle attività terroristiche di cellule nazi-rivoluzionarie, hanno dato vita ai seguenti episodi in ordine ai quali è stata presentata denuncia penale al procuratore della Repubblica di Verona il 24 novembre 1975:

1) successivamente all'attentato terroristico del 31 maggio 1972, il generale Dino Mingarelli e il dottor Bruno Pascoli hanno proceduto ad indagine di polizia nel tentativo di incriminare per l'attentato terroristico militanti democratici appartenenti a "Lotta continua". Con atteggiamento strettamente analogo a quello dell'attentatore Nico Azzi (che depositava copia del quotidiano *Lotta continua* sul treno Genova-Roma, in occasione dell'attentato al treno stesso), il generale Dino Mingarelli e il dottor Bruno Pascoli hanno cercato di costruire prove a carico dei militanti di Lotta continua, giustificando la indagine stessa sulla base del confidente Pisetta;

2) il 24 ottobre 1972, si è resa impraticabile, per gli inquirenti, la possibilità di addebitare a militanti democratici l'attentato terroristico, in quanto il dottor Ciro De Vincenzo — cui si erano rivolti per avere notizie in ordine alla attendibilità del confidente Pisetta — negò loro essere sussistente detta attendibilità;

3) il 24 ottobre 1972 il dottor De Vincenzo segnalò al generale Dino Mingarelli che il giudice dottor D'Ambrosio aveva raccolto deposizione dell'imputato (per la strage di piazza Fontana) Giovanni Ventura, il quale si era dichiarato nelle condizioni di identificare la persona che manteneva i contatti tra la cellula nazi-rivoluzionaria di Padova e la cellula nazi-rivoluzionaria che operava in Udine e, comunque, in Friuli-Venezia Giulia.

« Il 24 ottobre 1972 per il generale Dino Mingarelli e il dottor Bruno Pascoli si è posta la necessità di offrire una immagine di indagine in ordine alla cellula nazi-rivoluzionaria di Udine. Detta indagine è stata risolta senza l'interrogatorio del signor Giovanni Ventura, con la trasmissione al dottor D'Ambrosio di quattro fotografie di soggetti non corrispondenti alla persona descritta dal signor Giovanni Ventura e, quindi, si è risolta in solo apparente attività istruttoria.

« Il solo tempo intercorso tra il 24 ottobre 1972 e l'8 novembre 1972, esclude che gli inquirenti abbiano effettivamente realizzato una indagine;

4) il generale Dino Mingarelli non ha provveduto alle indagini sulla cellula nazi-rivoluzionaria siccome imposto, inoltre, dal Servizio informazioni difesa con documento dei primi giorni del mese di novembre 1972: documento attestante che al Servizio informazioni difesa era nota sia la cellula nazi-rivoluzionaria cui poteva attribuirsi lo attentato terroristico sia la possibilità di individuare gli attentatori;

5) gli inquirenti per non consentire venisse rilevata la omissione delle indagini in ordine alla cellula nazi-rivoluzionaria, decisero di attribuire l'attentato dinamitando a persone neutre (non politicamente difendibili) appartenenti alla "malavita locale di Gorizia" (anche se non corrisponde che gli imputati possono considerarsi appartenenti alla malavita). Per realizzare il disegno di attribuzione del fatto ad imputati estranei all'attentato terroristico, gli inquirenti hanno realizzato una serie di delitti e così segnatamente:

A) il generale Dino Mingarelli (e i suoi subordinati capitano Antonino Chirico e maggiore Domenico Farro ed altri), il dottor Bruno Pascoli e il dottor Raul Cenisi hanno indotto il signor Walter Di Biaggio, detenuto, a calunniare gli imputati, insegnando al signor Walter Di Biaggio quali ruoli egli doveva attribuire, in sede di accusa, agli imputati; come doveva descrivere essere l'esplosivo utilizzato nell'attentato; dove doveva indicare che era stato reperito l'esplosivo stesso.

« In siffatto contesto, dal novembre 1972 al giugno 1973 gli inquirenti avrebbero posto in essere colloqui con il signor Walter Di Biaggio, insegnando allo stesso, nelle varie occasioni, chi egli doveva indicare come autore dell'anonima telefonata (indicata nella persona del signor Gianni

Mezzorana) chi doveva indicare quale autore del furto dell'autovettura poi minata (indicato nella persona del signor Gianni Mezzorana), chi doveva indicare quale esperto in materiale esplodente (indicato nella persona del signor Enzo Badin).

« In particolare, nel mese di maggio 1974, nel corso del dibattito di primo grado, il capitano Antonino Chirico, il dottor Bruno Pascoli e persona non conosciuta ma presentata come esperto di esplosivi, hanno indicato al signor Walter Di Biaggio, con un disegno consegnatogli, come egli doveva descrivere il pane di esplosivo utilizzato nell'attentato terroristico.

B) Il dottor Bruno Pascoli ha subornato testimoni e, in particolare, la guardia carceraria Antonio Padula: inducendo quest'ultima a testimoniare su circostanze di cui non aveva conoscenza.

« Ma ancor più gravemente, il dottor Bruno Pascoli ha promesso al signor Carlo Kovacic di non dare esecuzione alla sentenza penale definitiva di condanna alla pena di quattro mesi e giorni quindici di reclusione (sentenza del pretore di Gorizia) ottenendo, in controprestazione, una falsa testimonianza.

C) Il dottor Bruno Pascoli e il dottor Raul Cenisi, intenzionalmente e calcolatamente, hanno omesso l'avviso di procedimento nei confronti degli imputati, dichiarando che si procedeva "a carico dei denunciati ma mantenuto il procedimento penale a carico di ignoti": allo scopo di escludere l'intervento dei difensori e di interrogare gli imputati quali testimoni.

D) Il generale Dino Mingarelli, il capitano Antonino Chirico, il maggiore Domenico Farro, il dottor Bruno Pascoli e il dottor Raul Cenisi hanno costruito falsi verbali (rapporti 5 maggio 1973 e 23 luglio 1973) relativi alla provenienza dell'esplosivo da Pedrinete in Svizzera: asserendo in detti rapporti che, avuta la collaborazione dell'autorità di polizia elvetica, si era stabilito il luogo di provenienza dell'esplosivo, individuato in capannoni siti, per l'appunto, in Pedrinete.

« Detti rapporti sono totalmente falsi, come attestato dall'autorità di polizia elvetica che ha dichiarato di non avere prestatato collaborazione all'autorità di polizia italiana, perché non richiesta.

« Sono falsi, inoltre, perché l'autorità di polizia elvetica ha escluso che nei luoghi indicati dall'autorità di polizia ita-

liana potesse reperirsi esplosivo di qualsivoglia natura e che, comunque, vi fosse esplosivo in libero commercio;

E) Il dottor Bruno Pascoli e il dottor Raul Cenisi, in concorso con agente di polizia giudiziaria hanno captato, con apparecchio radiotrasmittente, i colloqui che si svolgevano nel carcere di Gorizia tra i difensori e gli imputati.

F) Avendo i difensori degli imputati, nel corso del processo di primo grado avanti la Corte d'assise di Trieste, denunziato il generale Dino Mingarelli, il dottor Bruno Pascoli e il dottor Raul Cenisi, per i delitti da essi realizzati (falsi ideologici ed omissione di atti d'ufficio), i denunziati hanno ottenuto immediato favoreggiamento personale e reale da parte dei sostituti procuratori dottor Claudio Coassin e dottor Alessandro Brenci (che hanno richiesto l'archiviazione del procedimento penale) e da parte del dottor Sergio Serbo che ha provveduto alla archiviazione stessa.

G) successivamente alla sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Assise di Trieste (7 giugno 1974), gli inquirenti Dino Mingarelli, Bruno Pascoli, Raul Cenisi e, ora, anche Antonio Pontrelli, hanno deciso di indurre Walter Di Biaggio all'auto-calunnia: decidendo, cioè, di raccogliere una confessione del signor Walter Di Biaggio quanto all'approvvigionamento del materiale esplodente. Il signor Walter Di Biaggio, a tale scopo è stato istruito perché rendesse deposizione avanti al Pretore di Poggibonsi. Trasferito, di poi, presso le carceri giudiziarie di Gorizia, egli ha avuto ulteriore incontro ed istruzioni quanto al contenuto della confessione che, con maggiore ampiezza, avrebbe dovuto rendere, il giorno successivo, al dottor Bruno Pascoli.

« Quest'ultimo, raccolta la "confessione" del signor Walter Di Biaggio, lo ha rinviato a giudizio per introduzione e detenzione di materiale esplodente "in concorso con il signor Romano Resen".

« Il dottor Bruno Pascoli ha omesso di imputare il signor Romano Resen (e così di convocarlo a giudizio) con la falsa affermazione che il signor Romano Resen già era stato giudicato per il reato di introduzione di materiale esplodente. Trattasi di un falso ideologico, in quanto il signor Romano Resen mai era stato giudicato per "introduzione di materiale esplodente".

« Gli inquirenti (dottor Bruno Pascoli, dottor Antonio Pontrelli ed altri) si ripromet-

tevano, come risultato, di avere sentenza definitiva del Tribunale di Gorizia (perché non impugnata dal signor Walter Di Biaggio) attestante, con autorità di sentenza definitiva, la provenienza dell'esplosivo e gli autori dell'importazione e detenzione dello stesso.

« Gli inquirenti, con la sentenza indicata, intendevano, inoltre, conseguire la impunità per altri reati commessi: e così in particolare, per la omessa incriminazione precedente del signor Walter Di Biaggio; per i falsi rapporti relativi alla provenienza del materiale esplodente, per il reato di favoreggiamento realizzato con l'archiviazione delle denunce presentate dai difensori. Gli inquirenti, inoltre, si ripromettevano con la sentenza a carico del signor Walter Di Biaggio, di raggiungere prova relativa alla calunnia attribuita ai difensori, per aver denunciato i delitti di falso e le omissioni d'atti d'ufficio.

H) Gli inquirenti — e, segnatamente, il generale Dino Mingarelli, il capitano Antonio Chirico, il dottor Bruno Pascoli — hanno compiuto delitto di falso ideologico, per corrompere, infatti, il signor Walter Di Biaggio — inducendolo alla calunnia e all'autocalunnia — gli inquirenti hanno versato denaro al signor Walter Di Biaggio che veniva registrato, presso l'ufficio matricola delle carceri, come proveniente dal fratello del signor Walter Di Biaggio stesso.

« Per sapere se si sia a conoscenza che:

a) il generale Dino Mingarelli ha dichiarato in rapporto 8 novembre 1972 che compongono la cellula nazi-rivoluzionaria di Udine i signori Vincenzo Vinciguerra, Cesare Benito Turco, Ivano Boccaccio, Carlo Ciccuttini, Maurizio Midena, Gaetano Vinciguerra, Daniele Zaninotto ed altri.

« Nei confronti di costoro, però, non si è proceduto se non allorché quando Ivano Boccaccio e Carlo Ciccuttini sono stati imputati per il dirottamento di Ronchi dei Legionari, pur non essendosi provveduto ad alcun accertamento in ordine ai legami organici tra la cellula nazi-rivoluzionaria e il Movimento sociale italiano come attesta la compartecipazione del sig. Ciccuttini, già segretario della sezione del Movimento sociale di Manzano.

« A carico, di poi, dei signori Vinciguerra è dovuta intervenire l'autorità giudiziaria di Roma per loro imputare il delitto di ricostituzione del partito fascista;

b) il generale Dino Mingarelli ha dichiarato di non conoscere il signor Franco Neami. Quest'ultimo, però, è stato giudi-

cato il 23 luglio 1974, in Trieste, in un periodo, cioè, ricompreso tra la strage di Brescia e quella dell'Italicus.

« Per Neami e i coimputati (in relazione a vari reati commessi l'8 dicembre 1970 nel corso di una manifestazione promossa dal Movimento sociale italiano contro la visita in Italia di Tito), dichiara che « si tratta di giovani con loro ideologie »;

c) nel luglio 1972 è stata avviata una inchiesta dal giudice De Falco, nei confronti di Neami ed altri, per ricostituzione del partito fascista.

« Nell'ottobre del 1973, in relazione a detta imputazione, il pubblico ministero Brenci ha chiesto che gli imputati siano assolti dal reato loro ascritto e loro contestato in reato pretorile di apologia del fascismo. Il giudice istruttore Fermo ha provveduto in conformità;

d) il 28 gennaio 1975 il signor Franco Neami è stato arrestato da agenti di pubblica sicurezza per avere resistito ad una perquisizione tesa a ricercare il nazi-fascista Mario Tuti.

« Il 29 gennaio 1975 il signor Franco Neami è stato liberato dal dottor Antonio Pontrelli che ha avvocato l'inchiesta e concluso l'istruttoria il 4 febbraio 1975 con la richiesta di assoluzione dell'imputato;

e) nell'ottobre 1973, in relazione ad un procedimento penale a carico di fascisti responsabili di violenze commesse il 25 luglio 1972 contro una manifestazione antimilitarista, il pubblico ministero Tavella chiede sia riconosciuta ai fascisti l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

« Ritenuto ora che per i fatti sopraesposti e per altri ancora, il signor Romano Resen ha denunciato il generale Dino Mingarelli, il dottor Antonio Pontrelli e gli altri magistrati concorrenti con lo stesso; ritenuto che il signor Romano Resen ha richiesto al Ministro di grazia e giustizia l'autorizzazione a procedere civilmente nei confronti dei magistrati nonché inizio di azione disciplinare per gli stessi, i sottoscritti chiedono di interpellare specificamente il Ministro di grazia e giustizia per conoscere con quali azioni egli intende ristabilire la legalità, violata dai magistrati dottor Antonio Pontrelli, dottor Bruno Pascoli, dottor Raul Cenisi, dottor Claudio Coassin, dottor Alessandro Brenci e dottor Sergio Serbo: e così in particolare per conoscere se egli abbia provveduto alla so-

spensione cautelare dal servizio e iniziato l'azione disciplinare per la rimozione definitiva dei predetti magistrati; il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se egli ha autorizzato il signor Romano Resen alla promozione dell'azione civile che gli compete nei confronti dei magistrati menzionati ».

(2-00745) « FORTUNA, FRASCA, ZAFFANELLA, ARTALI, BALLARDINI, LOMBARDI RICCARDO, VINEIS ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

se è vero che il dottor Mario Sinopoli, procuratore generale della Corte dei conti, conserva ancora la carica di presidente del collegio sindacale dell'ENPALS (Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo);

se ritenga compatibile con l'alta funzione di procuratore generale e con le attribuzioni ad esso spettanti la permanenza nella predetta carica del dottor Sinopoli;

se ritenga infine che il mantenimento della carica debba ritenersi illegittimo per violazione del combinato disposto dagli articoli 15 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

(2-00746) « CARUSO, D'ALEMA, RAFFAELLI, POCCHETTI, MALAGUGINI, VETERE, FRACCHIA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere — anche con riferimento a tre interrogazioni e ad una interpellanza presentate nella scorsa e nella presente legislatura tutte attinenti al fenomeno separatista in Sardegna, alle sue origini ed agli sviluppi successivi, nonché a collegamenti possibili fra delinquenza politica e comune, interrogazioni e interpellanza alle quali mai il Ministro dell'interno ha dato risposta —:

1) quale fondamento abbia l'affermazione reiterata de *La nuova Sardegna* su collegamenti fra bande che operano i sequestri di persona in Sardegna e il Partito Sardo d'Azione e, nel caso essa sia infondata, se il Ministro possa escludere altresì che esistano collegamenti fra bande che operano sequestri di persona in Sar-

degni e gruppi o circoli a tendenza separatista o comunque sovversiva;

2) quale fondamento abbia il rapporto del prefetto di Cagliari pubblicato in parte su *Tutto quotidiano* in ordine a finanziamenti da parte dello Stato libico a gruppi separatisti, interni ed esterni al Partito Sardo d'Azione, quali siano le fonti alle quali il prefetto ha attinto tali notizie e se le stesse fonti siano in grado di escludere che il finanziamento di due miliardi sia già avvenuto ed a favore di quale gruppo o circolo pseudo-politico esistente nell'isola;

3) qual è il programma e l'attività di "Su populu Sardu" che stampa una omonima pubblicazione e chi siano i dirigenti di detta organizzazione e quali collegamenti politici essi abbiano a livello interno ed internazionale;

4) i motivi per i quali il Ministro dell'Interno, nonostante più volte sollecitato con interrogazioni parlamentari e informato da rapporti della autorità non abbia ritenuto di informare a sua volta il Parlamento sulla effettiva realtà a lui nota, prima che la stampa fornisse notizie che hanno dato luogo a molte polemiche e determinato, in

relazione a generici riferimenti a gruppi politici, reazioni delle persone all'oscuro di tali fatti oltre che quelle dei dirigenti politici chiamati in causa dalla stampa e sulla posizione dei quali il Ministro dovrà fornire esaurienti puntualizzazioni;

5) quale posizione il Governo abbia assunto in relazione alle minacce di dar vita a iniziative separatiste espresse tempo addietro da una autorità regionale in un discorso ufficiale nonché in relazione ai contatti che la regione sarda ha tenuto e tiene (non si sa nell'esercizio di quale funzione) con vari paesi del mondo arabo e con la Libia in particolare;

6) se il Governo abbia disposto una accurata indagine sulla appartenenza di latitanti e banditi a gruppi di estrema sinistra, sovversivi e separatisti e, nel caso negativo, i motivi per i quali non l'abbia disposta dato che ciò è importante per la prevenzione dei delitti.

(2-00747)

« PAZZAGLIA ».